GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1879 — ROMA — MARTEDI' 25 FEBBRAIO — NUM. 46

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA . . . . . . L.	11	21	40
	Per tutto il Regno „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA . . . . . . „	9	17	32
	Per tutto il Regno „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si r[illegible]no alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via della Missione, n. 3-A: in To[illegible] via delle Orfane, n. 7. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffizi Post[illegible]

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

PARTE UFFICIALE

ORDINANZA DI SANITÀ MARITTIMA N. 6

Il Ministro dell' Interno,

Vista la legge sulla sanità pubblica del 20 marzo 1865, allegato *C*, e le istruzioni del 26 dicembre 1871;

Ritenuto che la Grecia, l'Egitto e la Reggenza di Tunisi hanno adottate sufficienti misure di precauzione per l'epidemia manifestatasi nella Russia Meridionale,

Decreta:

La quarantena imposta con la precedente Ordinanza del 6 corrente, N° 3, è soppressa per tutte le provenienze dai porti e scali della Grecia, dell'Egitto e della Reggenza di Tunisi.

I prefetti delle provincie marittime sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

Data a Roma, il 21 febbraio 1879.

Per il Ministro: G. B. MORANA.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **MMXCVII** *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 14 giugno 1866, n. 2983, sull'ordinamento del credito fondiario;

Visto il regolamento esecutivo di detta legge, approvato col Regio decreto del 25 agosto 1866, n. 3177, e riformato coi Regi decreti del 6 dicembre 1866, n. 3372, e 30 giugno 1867, n. 3787;

Vista la legge del 15 giugno 1873, n. 1419;

Visto il Regio decreto del 1° luglio 1873, num. 1496, che estende alle provincie della Venezia, di Mantova e di Roma i citati Regi decreti del 25 agosto e 6 dicembre 1866 e del 30 giugno 1867;

Visti i Regi decreti del 24 luglio 1873, n. DCCXXII, del 28 novembre 1875, n. MCLXI, e del 12 aprile 1877, numero MDXXXVIII;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il credito fondiario sarà esercitato nelle provincie di Belluno, Padova, Udine e Treviso dall'Istituto di credito fondiario della Cassa Centrale di Risparmio di Milano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1879.

UMBERTO.

MAIORANA-CALATABIANO.

Il Num. **MMCX** *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Visto il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia o fuocatico nei comuni della provincia di Grosseto;

Vista la deliberazione 10 novembre 1878 della Deputazione provinciale di Grosseto, concernente l'applicazione della detta tassa nel comune di Massa Marittima;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvata la deliberazione 10 novembre 1878 della Deputazione provinciale di Grosseto, per la quale il comune di Massa Marittima è autorizzato, per questo solo anno 1879, ad applicare la tassa di famiglia o fuocatico col massimo di lire duecento, ripartendola in venti classi; e di procedere alla ripartizione della tassa medesima sia per mezzo della Giunta municipale, o di apposita Commissione composta almeno di sette membri. Si accorda inoltre al detto comune, limitatamente al corrente esercizio, di portare le operazioni ed i termini stabiliti nel regolamento della provincia, già decorsi o prossimi a scadere, a quei tempi ed epoche che si reputeranno opportuni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1879.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il regolamento adottato dal Consiglio provinciale di Como colla deliberazione 16 marzo 1876 e poscia modificato colla successiva 16 agosto 1877 per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consorziali;

Veduto l'articolo 24 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il sopracitato regolamento adottato dal Consiglio provinciale di Como per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consorziali, quale regolamento, visto d'ordine Nostro dal predetto Ministro, starà unito al presente decreto.

Lo stesso Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici è incaricato della esecuzione di questo decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1879.

UMBERTO.

R. MEZZANOTTE.

REGOLAMENTO *per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consortili della provincia di Como.*

Disposizioni generali.

1. Le strade provinciali sono amministrate direttamente dalla Deputazione provinciale, le comunali dalla Giunta municipale, e le consorziali dalla Deputazione del Consorzio, le quali fanno eseguire le opere occorrenti, sempre sotto le discipline del presente regolamento, e ritenuto per le comunali e consorziali la sorveglianza della Deputazione provinciale.

2. I consiglieri provinciali sono specialmente incaricati di riferire alla Deputazione intorno ad ogni guasto, abuso o mancanza che si verificasse su qualunque strada e per parte di chicchessia.

PARTE PRIMA.

Strade provinciali.

CAPO I. — *Costruzione e sistemazione delle strade.*

3. Le strade che si costruiscono di nuovo e le tratte delle strade esistenti che venissero sistemate debbono essere ridotte alle forme e dimensioni qui in seguito stabilite.

4. La larghezza delle strade carreggiabili verrà stabilita di volta in volta, a norma della loro importanza e delle circostanze locali; ma di regola non dovrà mai essere minore di sei metri fra i cigli della strada, compresi cioè i marciapiedi o banchine laterali.

Per le strade di montagna la larghezza ordinaria si riterrà di soli metri 5, escludendosi in queste i marciapiedi, da farsi soltanto nelle tratte nelle quali il terreno vi si presta.

5. La sezione trasversale della strada, per la parte carreggiabile, sarà di regola conformata in due pioventi con colmo nel mezzo, il quale sarà elevato di 1/20 della larghezza per le strade in piano e di 1/30 per quelle di montagna. Il profilo delle due falde sarà accordato con dolce curvatura. I marciapiedi esterni avranno un'inclinazione di tre centimetri e mezzo per ogni metro di larghezza. — Le scarpe dei rilevati e delle trincee non scavate nella roccia saranno disposte con un'inclinazione non mai minore di uno di base per ogni uno di altezza.

6. Nelle nuove strade si curerà possibilmente di tenere il piano più elevato delle laterali campagne; e nelle tratte di trincea la strada sarà munita di colatori in selciato di larghezza metri 0 80, oltre le dimensioni sopra prescritte per la strada e marciapiedi.

7. La parte carreggiabile della strada sarà di regola sistemata in ghiaia. Saranno però sistemati in selciato i tronchi di strada che attraversano gli abitati.

8. La pendenza longitudinale della strada non dovrà di regola oltrepassare il tre per cento. Allora quando però le speciali condizioni di luogo giustifichino di eccedere tale limite, si avrà cura di non spingere le pendenze oltre il cinque per cento nelle strade di pianura, nè oltre il sette per cento nelle strade di montagna.

9. Nelle località nelle quali occorresse di sostenere la strada con muri, questi di regola verranno costrutti completamente in calce. Qualora però la loro altezza non superi i metri 3, potranno detti muri essere fatti con sassi di cava piani o di sassi spaccati sovrapposti a secco, però con suggellatura di malta nella parte vista per la profondità di metri 0 20. La loro grossezza che verrà determinata nei singoli casi in ragione della qualità dei materiali d'adoperarsi e dell'altezza del muro, non sarà mai minore di metri 0 50 in sommità.

Anche i muri di sostegno ai fondi privati saranno possibilmente costrutti nello stesso modo ed avranno un'eguale conformazione.

10. I ponti, gli acquedotti ed altri manufatti che attraversano la strada devono sempre essere costrutti con materiali di esperimentata durata, come la pietra ed il ferro. Di regola è escluso il legname, il quale potrà essere ammesso in via di eccezione per le parti fuori terra di un manufatto che per l'importanza della relativa spesa giustifichi l'adozione di uno speciale sistema economico.

11. I suddetti edifici devono inoltre avere una lunghezza tale da comprendere la larghezza della strada stessa ed i marciapiedi. Per riguardo ai ponti ed agli acquedotti, la loro luce deve essere tale da dar passaggio al massimo deflusso delle acque secondo le buone regole dell'arte; e la copertura deve essere sistemata in modo da non alterare la livelletta della strada, nè minorare la massicciata occorrente alla sua buona sistemazione.

12. Sul fondo dell'alveo sotto ai ponti ed agli acquedotti si costruiranno, ove occorrano, dei selciati con sassi piani spaccati, o ciottoloni delle dimensioni necessarie nei singoli casi in corrispondenza al bisogno di resistenza alle acque. Detti selciati saranno costrutti nel piano e colla pendenza longitudinale eguale a quello dell'alveo, colle loro bride di trattenuta.

13. Nelle tratte ove la strada è in sensibile elevazione, ovvero presenta altro pericolo, sarà difesa a norma dei casi da paracarri, sbarre o parapetti di muro.

14. Mediante termini in pietra saranno stabiliti i limiti della proprietà stradale.

15. Lungo la strada vi saranno:

a) Leggende in pietra segnanti i confini della provincia;

b) Indicatori in pietra ai crocivii delle diramazioni delle strade provinciali.

CAPO II. — *Manutenzione.*

16. Le opere di manutenzione delle strade di regola si faranno per appalto in base ai regolari progetti predisposti dall'Ufficio tecnico come in seguito ed approvati dalla Deputazione provinciale. La durata dell'appalto si stabilisce di regola in anni dieci. L'anno di manutenzione ha principio al 1° maggio e fine col 30 aprile. I contratti di manutenzione comprendono tutti i lavori e le somministrazioni necessarie a tal fine. Di regola tali contratti non comprendono opere di miglioramento; possono però tali opere

esservi introdotte rateando la relativa spesa nel decennio, qualora esse siano in precedenza state approvate dal Consiglio provinciale. Questi lavori e somministrazioni sono appaltati in parte a corpo, ed in parte a misura nei limiti e condizioni apparenti dal capitolato normale d'appalto con un servizio permanente di cantonieri nominati dalla Deputazione sopra proposte dell'Ufficio tecnico e dipendenti da quest'ultimo, le mansioni e discipline dei quali sono stabilite nel regolamento allegato al capitolato suddetto.

17. Il collaudo delle opere di manutenzione sarà fatto dagli ingegneri dell'Ufficio tecnico provinciale designati di volta in volta dalla Deputazione.

CAPO III. — *Acquedotti e cavalcavia attraverso le strade provinciali.*

18. Chiunque dovesse sottopassare la strada con un corso d'acqua dovrà prima fare domanda alla Deputazione provinciale, corredata da tipo nel quale sia delineata la strada ed il manufatto da costruire, con tutti i dettagli necessari in iscala non minore di un centimetro per metro.

La Deputazione provinciale, sentito l'Ufficio tecnico, delibera sulla domanda.

19. La stessa formalità sarà adempiuta da chi intendesse costruire un cavalcavia, ovvero un sottovia. Per questi manufatti però si esige l'assenso del Consiglio provinciale, al quale è riservata la facoltà di aderire o meno alla domanda e di stabilire a seconda delle particolari circostanze le modalità di costruzione e di altezza e larghezza, specialmente per i cavalcavia, siano dessi coperti oppure scoperti.

Non si potranno costruire più cavalcavia se non alla distanza di metri trenta almeno l'uno dall'altro.

Allorquando si tratti di sottovia o sottopassaggio sarà tassativo l'obbligo in chi vuol costruirlo di regolarne l'estradosso in modo che resti alla massicciata stradale uno spessore conveniente, ritenuto sempre inalterato il piano della strada.

20. L'esecuzione di sovrapassaggi o sottopassaggi sarà sorvegliata dall'ingegnere provinciale.

21. La concessione consterà da atto formale.

Tutte le spese di costruzione, di sorveglianza e di successiva manutenzione sono a carico esclusivo dei concessionari.

CAPO IV. — *Della compilazione dei progetti.*

22. Quando per l'esecuzione di un'opera stradale occorra di conoscere preventivamente la spesa presuntiva, l'Ufficio tecnico della provincia formerà un progetto di massima contenente la planimetria, il profilo longitudinale, le principali sezioni trasversali, i disegni delle più importanti opere d'arte, ed il calcolo sommario della spesa, esponendo nella relazione accompagnatoria le notizie preliminari sull'importanza delle opere che si propongono e la preferenza da darsi alle medesime, e soprattutto le condizioni tecniche che valgano a precisarne la importanza e l'utilità.

Approvato il progetto di massima delle opere di nuova costruzione, il detto Ufficio passerà alla compilazione del progetto definitivo, nei modi prescritti per le opere dello Stato, secondo il regolamento approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 4 ottobre 1868.

Il detto progetto consisterà quindi nel capitolato speciale ossia descrizione, disegni, computo metrico, analisi dei prezzi, stima e capitolato generale d'appalto. Questi atti saranno accompagnati da una relazione spiegativa indicante i vari criteri ai quali si è informato tanto il progetto che la stima delle opere. Per questi allegati di corredo e di illustrazione del progetto l'Ufficio tecnico avrà cura inoltre di seguire tutte quelle modalità volute dalle veglianti leggi, perchè il progetto stesso serva di base alle successive pratiche incombenti al Consiglio o Deputazione provinciale, anche per ottenere il decreto di espropriazione forzata, comprendendo quindi anche la stima diretta dei fondi od edifici da occuparsi colle altre indicazioni volute dalla legge sui lavori pubblici, cioè confini, natura, quantità, allibramento, numeri di mappa, nome e cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali o ruoli dell'imposta fondiaria.

23. Anche per rispetto alla manutenzione i progetti vengono allestiti dall'Ufficio tecnico, il quale ha l'obbligo di presentarli alla Deputazione provinciale sei mesi prima della scadenza del contratto da rinnovarsi. Questi progetti saranno compilati colle norme del regolamento per le opere dello Stato, approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 4 ottobre 1868, e però conterranno una sommaria descrizione delle strade, il computo metrico del materiale da impiegare per supplire al consumo annuale, quello delle riparazioni ai selciati, lastricati ed altre opere d'arte, quello della mano d'opera per i diversi lavori occorrenti alla manutenzione del piano stradale e suoi accessori, l'analisi dei prezzi, la stima, il capitolato speciale per l'appalto.

Questi atti saranno accompagnati da una relazione spiegativa, nella quale s'indicheranno i criteri secondo i quali è fatta la scelta del materiale, notando e giustificando le differenze fra l'appalto precedente ed il nuovo progettato.

CAPO V. — *Modalità per l'esecuzione dei contratti.*

24. I contratti relativi alla costruzione o sistemazione delle strade, o di qualche tratto delle medesime, si fanno sempre per appalto ad asta pubblica sotto la osservanza del regolamento in vigore per l'appalto delle opere dello Stato.

Soltanto nel caso di opere di poca entità la Deputazione provinciale potrà, nei limiti segnati dalla legge, affidare l'esecuzione all'impresa per la manutenzione della strada lungo la quale sono da eseguirsi tali opere.

In questi casi nella stima delle opere si dovranno usare i prezzi unitari convenuti nel capitolato d'appalto del contratto di manutenzione in corso, tenuto conto del ribasso d'asta.

25. Per il collaudo delle opere di costruzione o sistemazione delle strade, la Deputazione provinciale destinerà di caso in caso l'ingegnere collaudatore, che non potrà mai essere il direttore delle opere stesse, nè l'autore del progetto.

Spetterà però all'ingegnere provinciale direttore dei lavori la compilazione del bilancio, e liquidazione del credito dell'appaltatore, ed all'ingegnere collaudatore la verificazione della liquidazione stessa.

CAPO VI. — *Polizia e buon governo delle strade.*

26. Per riguardo alla polizia stradale e per garantire la libertà della circolazione e la materiale sicurezza del passaggio si richiama l'osservanza delle prescrizioni tutte portate dalla legge sui lavori pubblici, e relativo regolamento d'esecuzione 15 novembre 1868.

27. Non sarà tollerata la posizione di gradini esterni, nè alcuna alterazione di piano stradale per ottenere lo accesso alle private proprietà, dovendosi provvedere a tale scopo con opportuni mezzi all'interno delle proprietà stesse.

28. I serramenti delle aperture delle porte, portine, botteghe, ecc., delle case ed altri edifizi lungo le strade provinciali tanto all'interno che all'esterno dei comuni, dovranno a piano terreno aprirsi nell'interno degli edifizi senza avere sporto alcuno o risalto dalla linea del muro.

Le griglie e le imposte delle finestre non potranno aprirsi sporgendo all'esterno sul piano stradale all'altezza non minore di metri 2 10 per le strade di montagna e di metri 4 per quelle di pianura, sempre dal piano stradale; i poggioli poi dovranno avere la altezza almeno di metri 4 dal piano medesimo; e le grondaie dei

tutti verso le stesse saranno munite di canali con tubi verticali discendenti per lo scarico delle acque fino al suolo.

CAPO VII. — *Norme per l'assegno delle cave di ghiaia.*

29. Nella scelta della località per l'estrazione della ghiaia, l'ingegnere deve aver cura di preferire quella nella quale la cava possa essere abbondante in quantità e somministri la materia della migliore qualità. Avrà inoltre riguardo che si trovi in tali condizioni per cui sia conciliato il più facile trasporto della ghiaia sulla strada col minore pregiudizio possibile per l'occupazione dei fondi privati.

30. Fatta la scelta della cava, l'ingegnere delegato redigerà un verbale in concorso del proprietario del fondo da occuparsi e dell'Amministrazione provinciale, ed in detto verbale si esporranno tanto il compenso da corrispondersi al proprietario, quanto le modalità da osservarsi nella escavazione e trasporto della ghiaia.

31. Nel caso di rifiuto da parte dei proprietari a cedere le aree per l'aprimento delle cave, l'Amministrazione ricorrerà alle pratiche prescritte dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, concernente l'espropriazione per causa di pubblica utilità.

32. Di regola la destinazione delle cave si fa prima dell'appalto dovendo essere designate nel capitolato perchè l'imprenditore possa prenderne cognizione prima degli incanti. Per qualunque titolo avesse a riescire inservibile durante l'appalto una cava determinata dal contratto, provvede a tale mancanza l'ingegnere incaricato del collaudo in occasione di ordinaria visita quando preventivamente non siasi diversamente provveduto dall'Amministrazione. Alle decisioni dell'ingegnere sarà tenuto uniformarsi l'appaltatore senza diritto a compenso.

CAPO VIII. — *Sorveglianza alle strade.*

33. La immediata vigilanza delle strade provinciali è affidata alla Deputazione provinciale; essa vi provvede coll'opera del proprio Ufficio tecnico.

PARTE SECONDA.

Strade comunali e consorziali.

CAPO I. — *Costruzione e sistemazione.*

34. Le strade comunali e consorziali che saranno a costruirsi di nuovo, ovvero che dovranno subire una nuova sistemazione, saranno ridotte alle forme e dimensioni qui in seguito stabilite, salvo le disposizioni relative alle strade obbligatorie.

35. La larghezza delle strade verrà stabilita di volta in volta a norma della loro importanza e delle circostanze locali, ma di regola non dovrà essere minore di metri 4 50, oltre i colatori.

Per le strade di montagna sarà ritenuta regolare anche una larghezza limitata a soli metri 3 50, ma sarà necessario l'avere di tanto in tanto delle piazze a vista l'una dall'altra per l'incontro dei veicoli e pel deposito della ghiaia; essa larghezza non dovrà però mai discendere a meno di metri 2 (due) per le strade semplicemente mulattiere, e in casi eccezionali a metri 1 50.

36. Nelle nuove strade si curerà possibilmente di tenere il piano più elevato delle laterali campagne, e nelle tratte in trincea saranno sempre costrutti colatori con fondo selciato in larghezza non minore di metri 0 50 e colla profondità di metri 0 12.

37. Di regola la sezione trasversale della strada sarà formata in due piovènti con colmo nel mezzo come è prescritto per le strade provinciali quando si tratti di strada esterna agli abitati. Nell'interno invece la sezione sarà in via ordinaria formata in due ale convergenti nel mezzo.

38. Per il modo di sistemazione della parte carreggiabile, per le pendenze da assegnarsi all'asse stradale, per i muri di sostegno, ponti ed acquedotti e parapetti di difesa si richiama quanto analogamente è prescritto per le strade provinciali.

39. Ad ogni crocivio saranno collocati gli opportuni indicatori in pietra colle leggende scolpite e tinte a vernice lucente, ed in buona calligrafia di caratteri da stampa indicanti la metà della via e la sua distanza dal crocivio espressa in chilometri e frazioni in metri. Analoghe leggende saranno scolpite sopra cartelli da collocarsi sui muri delle case tanto ai crocivii, che agli estremi degli abiti.

Mediante termini in pietra saranno stabiliti i limiti delle proprietà stradali.

CAPO II. — *Manutenzione.*

40. Di regola la manutenzione delle strade comunali si farà per mezzo di appalti, e per contratti della durata secondo che verrà stabilita dal Consiglio comunale, ritenuto che l'anno incomincierà col 1° maggio ed avrà fine col 30 aprile.

41. Tanto nel caso d'appalto, quanto nel caso che la manutenzione si volesse tenere ad economia, le relative opere e somministrazioni devono apparire da regolari progetti compilati da un ingegnere.

42. I progetti di manutenzione comprendono tutti i lavori e le somministrazioni necessarie à tal fine, ma di regola non comprendono opere di miglioramento.

Queste potranno esservi comprese rateando la relativa spesa negli anni dell'appalto, qualora in precedenza sia avvenuta analoga deliberazione del Consiglio comunale.

43. L'appalto delle opere di manutenzione deve essere in parte a corpo ed in parte a misura, nei limiti e condizioni apparenti dal capitolato normale d'appalto.

44. Per la verifica dell'esatto adempimento delle opere tutte e della regolare somministrazione delle materie prescritte saranno praticate annualmente due visite da un ingegnere. La prima di esse avverrà nel mese di settembre od ottobre, e sarà diretta principalmente alla verifica e misura della predisposta ghiaia e delle altre opere a misura da compiersi prima di quell'epoca; la seconda si farà nell'ultima quindicina di aprile ed in questa sarà verificato lo spargimento della ghiaia, e verrà definitivamente accordato o negato il collaudo dell'annuale manutenzione.

45. Ogni qualvolta si verifichi il bisogno potrà la Deputazione provinciale nell'epoca che crederà più opportuna per l'ubicazione dei comuni, nominare apposito incaricato che abbia a rilevare se le strade comunali della provincia sono mantenute a seconda dei progetti approvati a norma di legge e dei regolamenti.

Le spese di tali visite di controlleria si riterranno a carico del comune in cui si verificano le mancanze, ed il comune avrà diritto di rivalersi sull'appaltatore.

Quando non si verifichino mancanze saranno a carico della provincia; al quale scopo la Deputazione promuoverà dal Consiglio ogni anno lo stanziamento di una corrispondente somma nel proprio bilancio.

CAPO III. — *Acquedotti e cavalcavia attraverso le strade comunali.*

46. Chiunque dovesse sottopassare la strada con un corso di acqua, dovrà prima farne domanda al Consiglio comunale, corredata da tipo nel quale sia delineata detta strada ed il manufatto da costruire, con tutti i dettagli necessari, in scala non minore di un centimetro per metro. La stessa formalità sarà adempiuta da chi intendesse costruire un cavalcavia od un sottovia.

47. Ferma la facoltà nel Consiglio comunale di aderire in massima o meno alla domanda, resta però stabilito che dovranno essere osservate le discipline tecniche già esposte per analoghe concessioni sulle strade provinciali dal presente regolamento, richiamandosi integralmente anche il disposto dell'articolo 20.

48. La esecuzione delle opere dovrà essere sorvegliata da perito

ingegnere da nominarsi dalla Giunta municipale, a spese del concessionario.

Capo IV. — *Della compilazione dei progetti e modalità per la esecuzione dei contratti.*

49. I progetti di opere stradali, tanto per nuova costruzione che per sistemazione od ordinaria manutenzione, debbono sempre essere redatti da un ingegnere da nominarsi dal Consiglio comunale, ovvero dalla Rappresentanza del Consorzio se si tratta di una strada consorziale. Questa regola dovrà sempre osservarsi, tanto nel caso che per la esecuzione si voglia ricorrere a pubblico appalto (come è di regola), quanto nel caso eccezionale che le opere siano da farsi ad economia.

50. I progetti di costruzione e sistemazione delle strade saranno accompagnati da una relazione dell'ingegnere incaricato sull'importanza della nuova opera in rapporto colle esistenti, soprattutto sulle condizioni tecniche ed economiche che ne stabiliscono l'utilità. — Gli allegati di corredo e di illustrazione dovranno essere compilati colle norme prescritte per le opere dello Stato, e quindi consisteranno del capitolato speciale, ossia descrizione delle opere, disegni, computo metrico, analisi dei prezzi, stima e capitolato generale. Questi atti saranno accompagnati da una relazione spiegativa indicante i vari criteri ai quali si è informato tanto il progetto che la stima delle opere.

51. I detti progetti dovranno essere sottoposti all'approvazione della Deputazione provinciale, sentito il parere dell'Ufficio del Genio civile, ed in caso di nuova costruzione dovranno servire di base alle successive pratiche incumbenti all'Amministrazione comunale per l'eventualità di ottenere la dichiarazione di pubblica utilità coi conseguenti effetti di legge.

In tal caso conterranno quindi anche la stima diretta dei fondi od edifici da occuparsi colle altre indicazioni volute dalla legge sui lavori pubblici, cioè confini, natura, quantità, allibramento, numeri di mappa, nome e cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali o ruoli dell'imposta fondiaria.

52. Le norme sopraccennate dovranno essere osservate anche nella compilazione dei progetti di decennale manutenzione delle strade. Questi poi verranno redatti e presentati alla Deputazione provinciale in tempo utile perchè segua l'approvazione, e si possano compiere le pratiche per il nuovo appalto prima che scada il contratto in corso, onde evitare delle interruzioni nel servizio stradale.

53. Il collaudo delle opere di nuova cotruzione e sistemazione delle strade sarà fatto da un ingegnere nominato dal Consiglio comunale, e si dichiara incompatibile tale incarico con quello di autore del progetto o direttore delle opere.

54. Il collaudatore delle opere di ordinaria manutenzione dovrà sempre essere un ingegnere. Esso verrà di regola nominato dal Consiglio comunale. Nel caso però che le opere di manutenzione siano condotte ad economia, la nomina del collaudatore spetterà alla Deputazione provinciale.

55. Non sono ammessi collaudi condizionati nè per opere di costruzione, nè per opere di manutenzione quando anche si trattasse di piccole mancanze. Non potendo essere collaudata l'opera, ovvero lo stato di manutenzione alla prima visita, l'ingegnere farà una seconda visita a breve termine da stabilirsi all'atto della visita precedente. Le spese della seconda visita saranno a carico dell'appaltatore nel caso che l'opera o la manutenzione sia appaltata.

56. Qualora poi anche nella seconda visita non si trovasse la strada in istato collaudabile, l'ingegnere collaudatore provocherà dalla Giunta municipale la esecuzione d'ufficio se la strada è appaltata, ovvero riferirà alla Deputazione provinciale per i successivi suoi incumbenti se la strada è tenuta in economia.

57. Gli ingegneri collaudatori hanno l'obbligo di presentare nel termine più breve possibile, e non più tardi di giorni venti dalla data della visita eseguita, i verbali delle visite praticate; essi li presenteranno alla Giunta municipale che li sottoporrà poi al Consiglio comunale al quale spetta l'approvazione.

58. Nei verbali di collaudo si constateranno anche i guasti o disordini, e le mancanze ai regolamenti per fatto dei proprietari frontisti od utenti d'acqua, come sarebbero corrosioni, dilabramenti, ingombro di materie, protendimenti d'alberi, o siepi sull'area stradale, e verranno proposti i provvedimenti del caso colla indicazione del proprietario al quale incombe la spesa.

Il sindaco darà gli opportuni provvedimenti seguendo la procedura dell'articolo 378 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

Capo V. — *Polizia e buon governo delle strade.*

59. Occorrendo il trasporto lungo le strade di legnami ed altri oggetti che abbiano una lunghezza maggiore di metri 7 50, e pei quali è permesso di usare dei mezzi ordinari, si dovrà riportare dal sindaco del comune da attraversarsi un'apposita licenza, nella quale siano indicate le forme e dimensioni delle ruote dei carri da adoperarsi a tal fine e lo stradale da percorrersi.

60. Pei danni temibili pel passaggio dei suddetti oggetti di lunghezza maggiore di metri 7 50 sia alla strada ed opere annesse alla medesima, che alle proprietà private, il sindaco potrà richiedere in deposito da chi intende di effettuare detti trasporti una somma eguale ai danni che presumibilmente si ponno temere dal passaggio di tali oggetti.

61. Le disposizioni dei precedenti articoli si estendono pure al caso di trasporti di carichi in peso o dimensioni non comuni.

62. Sono applicabili alle strade comunali tutte le disposizioni relative della legge 20 marzo 1865, allegato F, e del regolamento di polizia stradale del 15 novembre 1868, n. 4697, del quale si ricordano particolarmente le seguenti:

TITOLO PRIMO.

Capo I.

Art. 1. È vietato a chiunque di:

1. Far cosa che rechi danno alla strada ed alle opere e piantagioni che appartengano alla strada stessa, alterarne la forma ed invaderne il suolo;

2. Impedire il libero scolo delle acque nei fossi laterali alla strada e stabilirvi maceratoi di canapa o lino;

3. Impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle strade sui terreni più bassi;

4. Condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpe e i fossi stradali;

5. Fare scendere il bestiame sulle scarpe della strada per abbeverarlo in fossi o canali laterali; quando occorra saranno praticati gli opportuni abbeveratoi a carico di chi di ragione, sotto le norme da prescriversi dall'autorità competente;

7. Usare delle tregge, salvo in quanto servano al solo trasporto degli strumenti aratorii;

8. Usare delle slitte quando le strade non siano coperte di ghiaccio o di neve;

9. Aprire canali, fossi, o fare qualunque escavazione nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità, partendo dal ciglio esterno del fosso stradale, ove questo esiste, oppure dal piede della scarpa se la strada è in rilevato.

Una tale distanza non potrà mai essere minore di tre metri, quantunque l'escavazione del terreno sia meno profonda.

Per le strade di montagna l'apertura dei canali sarà tollerata sino alla distanza di mezzo metro dal confine della proprietà stradale.

Art. 2. Nelle strade comunali sono egualmente vietati i fatti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 dello articolo precedente.

È vietato altresì di far piantamenti di alberi e di siepi di qualunque sorta sul suolo stradale di ragione comunale.

I nuovi piantamenti nei terreni laterali alle strade si faranno alla distanza di un metro dal ciglio della strada, oppure dal ciglio esterno del fosso quando questo esiste.

I fabbricati ed i muri di cinta potranno essere stabiliti sul limite della strada comunale, salvo ad osservare la debita distanza per lo stillicidio, quando lo scolo delle acque piovane dai tetti non venga diretto fuori del suolo stradale.

È vietato inoltre di condurre nelle strade comunali a strascico legnami di qualunque sorta o dimensione, ancorchè in parte fossero sostenuti da ruote, salvo sulle strade di montagna, per le quali sarà provveduto secondo le circostanze locali con appositi regolamenti, proposti dai Consigli comunali ed approvati dalla Deputazione provinciale.

CAPO II.

Art. 3. Nessuno può senza mandato o licenza dell'autorità competente fare opere o depositi, anche temporanei, sulle strade.

Oltre all'osservanza delle condizioni speciali espresse nella licenza, il detentore di essa sarà sempre obbligato a disporre le opere ed i materiali, e ad usare le opportune cautele in modo da mantenere libera la circolazione e sicuro il passaggio; e particolarmente dovrà, durante la notte, apporre gli opportuni ripari e mantenere accesi i lumi che possano, a conveniente distanza, avvertire dei lavori o scavi intrapresi, e dei materiali, palchi o steccati che comunque occupassero qualche porzione della pubblica via.

Art. 4. È proibito di scaricare nei fossi delle strade e di condurre in essi acque di qualunque natura, salvi i diritti acquisiti debitamente giustificati, e salve le regolari concessioni della competente autorità.

Art. 5. Non può essere stabilita una diramazione dalla strada, nè un accesso da questa ai fondi e fabbricati laterali, senza averne previamente riportata licenza dalla competente autorità.

Chi avrà ottenuta la predetta licenza dovrà uniformarsi alle prescrizioni in essa contenute, ed in ogni caso sarà sempre tenuto a formare e mantenere gli opportuni ponti sui fossi laterali, senza alterare la sezione della strada, nè il suo piano viabile.

Le nuove diramazioni dovranno, per un tratto di almeno trenta metri, essere costrutte con materiale di buona consistenza e sempre mantenute senza fango.

Art. 8. Sono applicabili anche alle strade comunali le disposizioni contenute nei precedenti articoli 3, 4 e 5.

CAPO III.

Art. 18. I proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti lateralmente od in contatto alle strade, sono obbligati ad impedire la espansione delle acque sulle medesime ed ogni guasto al corpo stradale e sue pertinenze.

Art. 19. Debbono i proprietari mantenere le ripe dei fondi laterali alla strada in istato tale da impedire lo scoscendimento del terreno ad ingombro dei fossi e del piano viabile.

Art. 20. La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non ne derivi alcun danno alle medesime, formando, secondo il bisogno, un controfosso.

Art. 21. I proprietari sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare la strada, ed a far tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

Quando essi non operino questo taglio entro il termine assegnato loro da un avviso del sindaco, potrà l'Amministrazione fare recidere a loro spese i rami sporgenti.

Art. 22. I fabbricati ed i muri di qualunque genere esistenti lungo le strade devono essere conservati in modo da non compromettere la sicurezza pubblica.

Se il proprietario a ciò non provveda, ed i fabbricati minaccino rovina, il prefetto, sentito l'Ufficio tecnico, può provocare dal giudice competente la facoltà di demolirli a spese dello stesso proprietario, salvo quei provvedimenti istantanei che sono nelle attribuzioni del sindaco per la pubblica sicurezza.

TITOLO SECONDO.

CAPO I.

Art. 27. Nelle traverse degli abitati il suolo delle strade non può, sotto verun pretesto, venire ingombrato nè di giorno, nè di notte, salve temporanee occupazioni per esercizio di commercio od altro uso, a comodo pubblico, dietro permesso del prefetto. Il prefetto potrà delegare questa facoltà al sottoprefetto (o commissario distrettuale) ed al sindaco.

Art. 28. Quando per impeti di vento o per qualsiasi altra cagione venissero a cadere sul piano stradale alberi piantati nei terreni laterali, il proprietario di essi sarà tenuto a rimuoverli nel più breve spazio di tempo possibile.

Art. 29. Pei tiri al bersaglio, stabilimenti ed opifizi che interessano la sicurezza, o la salubrità pubblica, ne sarà fissata la distanza dalle strade caso per caso dal prefetto, sulla dichiarazione della Deputazione provinciale, per quanto riguarda la salubrità, il pericolo o l'incomodo degli stabilimenti ed opifizi.

Sarà provveduto altresì secondo le disposizioni degli articoli 88, 89 e 90 della legge 20 marzo 1865 sulla pubblica sicurezza e dei relativi regolamenti, pei depositi in vicinanza delle strade nazionali o provinciali di materie insalubri o pericolose, e di polvere da fuoco ed altre materie esplodibili, e pei fatti indicati nell'articolo 90 suddetto.

Art. 33. Sono applicabili alle strade comunali le disposizioni degli articoli 27 e 28; le attribuzioni però demandate in questi articoli al prefetto saranno esercitate dal sindaco.

Sarà altresì applicabile alle strade comunali l'art. 29.

TITOLO TERZO.

CAPO I. — *Delle pene.*

Art. 65. Le contravvenzioni alle disposizioni del titolo I, capo I, e degli articoli 3, 4, 5, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 29 e 30 del titolo II saranno punite con pene di polizia e con multe, che potranno estendersi fino a lire 500, a termini dell'art. 374 della legge sui lavori pubblici.

Art. 68. Oltre le pene di polizia e le multe predette, s'intenderà sempre riservato alle parti lese il risarcimento dei danni a termini della legge comune.

CAPO II.

Art. 71. Gli ufficiali del Genio civile, gli ufficiali tecnici delle provincie e dei comuni hanno speciale incarico di rilevare nelle visite alle strade tutti i fatti che possano dar luogo a provvedimenti per l'esecuzione delle disposizioni della legge e di questo regolamento, e di farne relazione all'autorità amministrativa da cui immediatamente dipendono.

Qualora questi fatti possano avere carattere di contravvenzione, la relazione dovrà essere fatta colla forma di un verbale di accertamento, secondo le norme qui di seguito tracciate.

Art. 72. Gli stessi uffiziali, tutti gli agenti giurati della pubblica amministrazione e dei comuni, i carabinieri Reali, le guardie di pubblica sicurezza, i capi cantonieri e cantonieri hanno obbligo di accertare le contravvenzioni alle disposizioni sulla polizia stradale.

Per codesto fine i capi cantonieri e cantonieri dovranno tutti prestare il giuramento innanzi al capo dell'Ufficio tecnico dal quale

dipendono, od innanzi al sindaco; di tale prestazione si rilascia dall'autorità, che ha ricevuto il giuramento, dichiarazione, stendendola in calce all'atto di nomina.

Art. 73. Nell'atto di accertare la contravvenzione fatta, gli agenti anzidetti potranno procedere al sequestro degli oggetti côlti in contravvenzione, non che di quelli che hanno servito a commetterla.

Trattandosi di contravvenzione alle disposizioni contenute nei capi I e II del titolo I, e negli articoli 27 e 29 del titolo II, intimeranno contemporaneamente al contravventore di desistere dalla sua opera o lavoro; in caso di ostinata persistenza, o di atti, fatti, depositi od ingombri che impediscano il libero transito, sono autorizzati ad impedirli colla forza o rimuoverli.

Capo VI. — *Norme per l'assegno delle cave di ghiaia.*

63. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 29, 30, 31 e 32 sono applicabili alle strade comunali.

Capo VII. — *Competenze degli ingegneri in servizio dei comuni.*

64. Gli ingegneri incaricati dai comuni del rilievo e della compilazione dei progetti, consegne e collaudi per opere di nuova costruzione, sistemazione, ovvero ordinaria manutenzione, hanno diritto alle seguenti competenze ed indennità:

Per ogni giornata in campagna di ore sei. . . . L. 12 »
Per lavori al tavolo ed in campagna a distanza minore di chilometri due dalla propria residenza per ogni giornata. » 10 »
Per ogni giornata in campagna dell'aiutante . . . » 5 50
Per indennità di vitto tanto all'ingegnere che all'aiutante per ogni giorno . . . . » 5 »
Per alloggio per ogni notte tanto all'ingegnere che all'aiutante . . . . » 4 »
Per spese di viaggio per ogni chilometro di percorrenza sia nell'andata che nel ritorno . . . . » 60
Distanza minore di chilometri due non dà diritto ad indennità di viaggio:
Per una giornata di misuratore . . . . » 3 »
Scritturazione per le copie per ogni facciata compresa la carta . . . . » 25
Per disegni stadali per le sole copie:
Tipi planimetrici alla scala di 1 a 500 per ogni metro lineare . . . . » 03
Id. alla scala di 1 a 1000 id. . . . . » 02
Id. alla scala di 1 a 2000 id. . . . . » 01
Profili longitudinali alla scala di 1 a 500 per ogni metro lineare . . . . » 02
Id. alla scala di 1 a 1000 id. . . . . » 01
Id. alla scala di 1 a 2000 id. . . . . » 05
Sezioni trasversali ognuna . . . . » 15
Disegni d'architettura e di dettaglio, ponti, ponticelli, acquedotti e simili, per ogni ora di lavoro di disegnatore » 1 50

In detti prezzi è compresa sempre la scritturazione ed i numeri tutti da inscriversi nei disegni a maggior loro illustrazione.

65. Le competenze degli ingegneri per visite di collaudo dell'annua manutenzione delle strade ed altre opere sono regolate, per rispetto alle strade, in ragione di lire 3 50 per ogni chilometro di strada visitata, ed in ragione di lire 3 per ogni processo verbale compilato per collaudo di strade e di misurazione, o ricognizione delle ghiaie, sabbie ed altri materiali e per l'assegno di nuove cave.

Per il collaudo di ordinaria manutenzione di altre opere che si visitano contemporaneamente alle strade, le competenze dell'ingegnere sono determinate in ragione di lire 4 per ciascun processo verbale regolarmente emesso.

Per la seconda visita nel mese di aprile, come all'art. 44, le competenze dell'ingegnere sono determinate in ragione di lire 3 50 per ogni chilometro di strada visitata, e per un solo processo verbale riassuntivo della visita fatta in ragione di lire 4.

66. Pei collaudi di manutenzione stradale non si ammettono competenze per le trasferte sul sito quando l'ingegnere vi abbia domicilio.

67. Le specifiche degli ingegneri, compilate colle norme suesposte, devono essere riconosciute liquide dalla Giunta municipale con apposita dichiarazione scritta in calce delle medesime e firmate dalla suddetta Giunta.

Disposizioni comuni alla parte prima e seconda.

68. Le contravvenzioni al presente regolamento saranno punite con pene di polizia, salvo le pene maggiori sancite dall'art. 374 della legge sui lavori pubblici.

69. I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati nelle forme volute dalla legge, possono essere fatti da qualunque agente giurato della pubblica amministrazione, non che da quelli dei comuni e dei carabinieri Reali.

Disposizioni transitorie.

70. Il presente regolamento andrà in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione nel giornale ufficiale della provincia del decreto Reale di approvazione, a mente dell'articolo 24 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865.

71. I progetti di manutenzione che saranno da rinnovarsi per la prima volta dopo l'attivazione del presente regolamento conterranno anche speciali disposizioni per comprendere nella durata del contratto, e con opportuno rateo di canone l'epoca intercalare tra la cessazione del precedente appalto ed il normale principio del nuovo, cioè dal 1° gennaio al 1° maggio.

Como, dalla Deputazione provinciale.

Il Prefetto Presidente
N. De Luca.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici
Mezzanotte.

ERRATA-CORRIGE.

Nella pubblicazione della legge n. 4646 fatta nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 30 dicembre 1878, occorsero questi due errori di stampa:

1° — Nella parentesi posta alla fine dell'articolo 8, invece di *Allegato B* si deve leggere: *Allegato A*.

2° — Nella tabella *A*, il coefficiente pel quale vorrà essere moltiplicato il contributo del 4 per cento affine di determinare la pensione dovuta agli insegnanti che sono entrati in ufficio a 38 anni di età e che ne hanno 31 di servizio, non dev'essere 26 66, ma bensì 23 66.

MINISTERO DELLA MARINA

Avviso di concorso *per arruolamento di mozzi nella Real Marina.*

Nel prossimo mese di aprile si riaprono gli arruolamenti per la scuola navale dei mozzi.

Possono aspirarvi i giovani che al 1° aprile avranno compiuta l'età di quindici anni e non oltrepassati i diciassette, purchè siano sani, robusti e ben sviluppati, di buona condotta, e sappiano leggere e scrivere correttamente.

La scuola dei mozzi è gratuita e fornisce l'istruzione militare marittima per potere avere accesso ad altre scuole che hanno per iscopo di formare un personale da cui trarre i *graduati del corpo Reale equipaggi*. Alla scuola dei mozzi sono di preferenza ammessi i figli di militari o d'inscritti alla gente di mare.

Le domande di arruolamento, in carta libera e corredate esclusivamente delle fedi di nascita, devono essere scritte di mano dei giovani stessi che desiderano essere ammessi alla scuola dei mozzi, ed indicare esattamente il luogo di domicilio, la strada, il numero della casa e del piano di abitazione dei ricorrenti. Le domande devono essere dirette esclusivamente al *Comando del corpo Reale equipaggi, in Spezia*, prima del 15 marzo.

I documenti da presentarsi all'atto dell'arruolamento al Consiglio d'amministrazione del corpo Reale equipaggi od alle autorità che saranno da esso delegate sono:

1° Attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune di domicilio — 2° Certificato di non essere incorso in condanne rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale del circondario a cui appartiene il luogo di nascita del giovane — 3° Atto rilasciato dal sindaco, d'onde risulti il consenso dato all'arruolamento dal padre, ed in mancanza di questi dalla madre, ed in difetto di entrambi dagli ascendenti o dal Consiglio di tutela; ove non esista chi possa dare l'assenso, terrà luogo dell'atto ora detto una dichiarazione del sindaco e di due testimoni. — I certificati di cui ai numeri 1° e 2° devono essere di data recentissima in rapporto a quella della presentazione.

I giovani che hanno titolo di preferenza, perchè figli di militari o d'inscritti fra la gente di mare, devono farne cenno nella domanda, unendovi, oltre alla fede di nascita, il documento comprovante la qualità suddetta.

I giovani dichiarati inabili dai medici delegati a visitarli non sono ammessi ad una seconda visita.

Gli arruolamenti dei mozzi non sono definitivi se non dopo che i giovani ammessi saranno stati accettati dal Comando della nave destinata a riceverli.

I giovani arruolati per la scuola mozzi assumono l'obbligo di servire nel corpo Reale equipaggi per otto anni consecutivi dopo usciti dalla scuola e compiuta l'età di 17 anni. Però possono essere ritirati entro quaranta giorni dall'ammissione definitiva a bordo della nave-scuola, purchè chi ne fa domanda rimborsi l'Amministrazione delle spese fatte per mantenimento e vestiario.

La domanda di ritiro deve essere diretta al Comando in capo del 1° dipartimento marittimo in Spezia entro trenta giorni dalla ammissione suddetta.

Per maggiori notizie veggasi il regolamento per la scuola navale dei mozzi, approvato col R. decreto 6 maggio 1875.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Nella seduta del 22 della Camera dei comuni d'Inghilterra venne in discussione la quistione egiziana. Il cancelliere dello Scacchiere, sir Stafford Northcote, ha esposto lungamente ciò che aveva fatto l'Inghilterra relativamente alle finanze egiziane. In alcune occasioni aveva agito a richiesta della Francia e raccomandato specialmente al Kedivé di non esercitare alcuna pressione sui suoi sudditi per il pagamento del *coupon*.

Sostenne che l'Inghilterra non aveva in nessuna guisa alterate le sue relazioni colla Francia e che queste erano ora, come sempre, molto soddisfacenti.

Ammise che l'azione del governo inglese aveva avuto un carattere eccezionale, ma giustificò il fatto coll'interesse eccezionale che ha l'Inghilterra nelle faccende egiziane.

In quanto ai signori Rivers Wilson e Blignières, dichiarò che essi non hanno date le dimissioni nè vi è idea di far loro abbandonare l'ufficio che coprono.

Il *Times* commentando la discussione sull'Egitto crede che uno degli effetti della dimissione di Nubar pascià, sarà quello di far ritornare il Khedivé ai suoi antichi errori amministrativi.

" Il Khedivé, aggiunge il *Times*, deve abbandonare i suoi progetti ambiziosi, e se vuole conservarsi l'appoggio della Francia e quello dell'Inghilterra bisogna che sia disposto a governare in conformità agli accordi che gli hanno procurato i servizi dei signori Blignières e Rivers Wilson. In caso diverso, converrà rammentargli che se da un lato la Francia e l'Inghilterra riconoscono di avere degli interessi superiori in Egitto, dall'altro questi interessi non sono legati indissolubilmente a quelli Khedivé. „

Il *Daily Telegraph* dice che il governo francese ha spedito una corvetta ad Alessandria ed ha dato ordine al suo rappresentante al Cairo di richiamare l'attenzione del Khedivé sulla necessità di uniformarsi strettamente agli impegni da lui assunti verso l'Europa.

L'ambasciatore turco presso il governo di Francia, Savfet pascià, secondo si annunzia per telegrafo da Costantinopoli, 21 febbraio, avrebbe fatto sapere alla Porta che il ministro presidente, signor Waddington, appoggierebbe la conversione dei *caimés* a due condizioni, cioè: cooperazione della Banca ottomana ed accordo dei governi francese ed inglese.

Il signor Waddington avrebbe aggiunto che tostochè la Commissione internazionale avrà assunta l'amministrazione delle dogane, un gruppo di banchieri, avente alla testa la Banca ottomana, sarebbe pronto a fare delle anticipazioni di danaro per il ritiro totale o parziale dei *caimés*, e che lo stesso gruppo si concerterebbe relativamente alle misure necessarie per la conversione del debito ottomano.

Gli accordi definitivi sarebbero presi dopo che la Commissione finanziaria avesse stesa la sua relazione sulla situazione economica e finanziaria del paese.

I governi di Francia e d'Inghilterra, al dire dello stesso dispaccio da Costantinopoli, non hanno ancora nominati i commissari che devono amministrare le dogane ottomane.

Il signor Forster ha avuta, il 21 febbraio, una conferenza col granvisir Kheredine pascià, ed ha discusso con lui il progetto della Banca ottomana. Il granvisir osservò che il progetto non teneva nessun conto della necessità in cui si trova il governo ottomano di avere immediatamente i fondi a sua disposizione.

Un telegramma da Bucarest, 21 febbraio, dice che il forte di Arab Tabia è stato completamente sgombrato dalle truppe rumene e che finora non è stato rioccupato dai russi.

Sebbene la Russia non abbia fatta nessuna dichiarazione in questo senso, a Bucarest sperano che quel sito sarà neutralizzato fino a che le potenze abbiano presa una decisione definitiva.

Da qualche giornale fu sparsa recentemente la voce che, nella quistione di Arab Tabia, il governo austriaco avesse preso a sostenere le parti della Russia contro la Rumenia.

A tale proposito si legge nel *Fremdenblatt* di Vienna la seguente nota:

" Di fronte a tale notizia noi possiamo assicurare nel modo più positivo che il gabinetto di Vienna, ora, come prima, tiene fermo al punto di vista che l'Austria-Ungheria non solo riconosce giustificate le aspirazioni della Rumenia su Arab Tabia, ma ammette pure che il governo di Bucarest, quando si trattò di delimitare i confini, non poteva accettare la linea proposta dalla minoranza della Commissione europea. Ed i rappresentanti diplomatici dell'Austria-Ungheria dovrebbero essersi pronunciati in questo senso. "

In quanto poi alla proposta fatta dall'Austria che i rumeni avessero a sgomberare Arab Tabia, il *Fremdenblatt* osserva, che questa proposta venne fatta nella sicurezza che la Russia non avrebbe occupata quella posizione, essendosi dichiarata disposta ad attendere in proposito la decisione delle potenze, e che la conferenza degli ambasciatori a Costantinopoli si affretterà a pronunciare il suo giudizio per togliere le inquietudini provocate da tale incidente.

La sessione della Dieta prussiana venne chiusa, il 21 corrente, dal presidente del ministero di Stato, conte Stolberg-Wernigerode, col seguente discorso:

" *Illustri nobili ed onorevoli signori delle due Camere della Dieta!*

" S. M. l'imperatore e re si è degnata incaricarmi di chiudere, nell'augusto suo nome, la Dieta della monarchia.

" La sessione testè terminata ed il periodo legislativo trascorso in quest'anno, furono dedicati agli urgenti còmpiti della legislazione in ispecie in relazione reciproca colle nuove organizzazioni e collo sviluppo in materia legislativa dell'impero.

" Le numerose e difficili leggi esecutive dell'organizzazione giudiziaria tedesca furono concordate, in seguito all'accurato e saggio esame di cui furono oggetto per parte delle Commissioni e nelle sedute plenarie, al punto che riuscirà di eseguire a tempo, in tutte le sue parti, l'importante riforma, la più estesa che sia stata intrapresa sul terreno nazionale nella monarchia prussiana.

" Le molteplici inevitabili difficoltà che derivano dal passaggio alla nuova condizione per la classe dei giudici, saranno superate o mitigate, per quanto è possibile, coi maggiori riguardi.

" Anche in altri rami della legislazione si sono ottenuti notevoli successi. Venne approvata, in mezzo al plauso generale, la legge, mediante cui è acquistata una base solida per l'organizzazione dei funzionari superiori amministrativi. Anche gli interessi dell'agricoltura hanno subìto un notevole sviluppo in questa sessione.

" Nelle discussioni del bilancio che richiesero una maggiore attenzione, avuto riguardo alle difficoltà delle condizioni economiche e finanziarie, non solo si è ottenuto un accordo relativamente ai mezzi per far fronte agli immediati bisogni finanziari, ma anche, grazie all'accordo sui punti principali della politica finanziaria, nella loro relazione diretta col sistema finanziario dell'impero, venne preparato il desiderato accordo nella politica dell'impero. Il governo vi scorge un felice presagio per l'adempimento dei còmpiti di riforma economica, che ritiene una delle condizioni per i prospero sviluppo ed il miglioramento del benessere nazionale, ed in pro dei quali è deciso ad impiegare tutta la sua energia anche nell'impero.

" Nel mentre esprimo alle due Camere della Dieta la riconoscenza di S. M. l'imperatore e re per la loro felice attività, manifesto la speranza che il governo troverà anche pei rimanenti còmpiti, destinati a consolidare ed a sviluppare maggiormente le nostre istituzioni, un appoggio pronto e fiducioso per parte della Rappresentanza nazionale. Per augusto incarico di Sua Maestà l'imperatore e re dichiaro chiusa la sessione della Dieta della monarchia. "

L'*Agenzia Reuter* comunica ai giornali di Londra un telegramma da Calcutta, 20 febbraio, il quale annunzia che, secondo notizie ricevute da Mandalay, il re di Birmania ha fatto uccidere tutti i principi reali e le loro famiglie.

Queste informazioni sono confermate da un dispaccio che il *Times* riceve dal suo corrispondente di Rangoon.

Sarebbe dietro consiglio dei suoi nuovi ministri che il re avrebbe presa quella decisione. Le persone messe a morte sono in numero di ottanta.

Il corrispondente del *Times*, nel trasmettergli i particolari di questo atroce dramma, esprime la speranza che il governo britannico delle Indie interverrà energicamente per impedire ogni altro spargimento di sangue, aggiungendo che i precedenti ministri ed il popolo birmano attendono con impazienza questo intervento.

Il *Times* ha per telegrafo da Washington che il Senato degli Stati Uniti ha approvata la legge, già votata dalla Camera dei rappresentanti, la quale ha lo scopo di limitare l'immigrazione dei chinesi. Secondo la nuova legge, una nave non potrà trasportare agli Stati Uniti più di 15 chinesi per volta. Si ritiene che il presidente della Repubblica sanzionerà la legge che sarà accolta col massimo favore, particolarmente nella California, dove da tempo esiste un'agitazione vivissima contro l'immigrazione dei chinesi.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

Berlino, 24. — Il maresciallo conte Roon è morto.

Tirnova 23. — Ieri Dondukoff lesse il discorso d'apertura della prima assemblea bulgara. Egli disse che spetta a questa Assemblea di dare al paese istituzioni definitive, di discutere lo statuto organico e di modificarlo se fosse necessario, dovendo essa pronunciarsi liberamente. Egli annunziò che Drinoff e Lucianoff erano stati delegati per rispondere alle domande che l'Assemblea credesse di fare.

Dopo la seduta ebbe luogo un banchetto, nel quale furono fatti vari brindisi.

Il commissario inglese, rispondendo ad un brindisi, salutò la Bulgaria, l'ultimo Stato nato in Europa, soggiungendo che è l'ultimo nato, almeno per il momento.

Questa allusione fu assai applaudita dai delegati della Romelia.

Tirnova, 23 (sera). — I commissari austriaci non hanno firmato ieri il processo verbale della seduta.

Nelle chiese della Romelia furono fatte preghiere per domandare a Dio la grazia che tutto il popolo bulgaro sia riunito.

Dondukoff passò oggi in rivista le truppe bulgare.

Londra, 24. — Il *Times* annunzia che un vapore inglese andrà fra breve in Egitto insieme ad un vapore francese, per mostrare l'accordo delle due potenze, e che la Francia e l'Inghilterra comunicarono ai firmatari del trattato di Berlino le loro opinioni sulla quistione dell'Egitto. Il *Times* soggiunge che la quistione finanziaria è affatto secondaria. I governi di Francia e d'Inghilterra non si credono obbligati di garantire i creditori ordinari contro le vicissitudini, ma credono che, colla prudenza nelle spese e colla riduzione della metà degli interessi, l'Egitto potrebbe riuscire ad accomodare i suoi affari.

Vienna, 24. — La *Corrispondenza Politica* ha da Pietroburgo:

« Nei circoli politici si attribuisce una grande importanza al prossimo arrivo di lord Dufferin, nuovo ambasciatore d'Inghilterra, perchè si crede che sarà rinnovata la convenzione anglorussa, riguardo alla delimitazione della sfera d'influenza delle due potenze nell'Asia centrale. »

Malta, 24. — La quarantena per le provenienze della Grecia, di Cipro, di Tunisi e dell'Egitto fu revocata.

Londra, 24. — Alla Camera dei lordi il governo dichiarò che prenderà alcune misure per le provenienze del Baltico.

Vienna, 24. — Il colonnello Thoemel fu nominato ministro residente presso il governo del principe di Montenegro.

Parigi, 24. — René Taillandier, membro dell'Accademia, è morto.

La Commissione del Senato incaricata di esaminare il progetto dell'amnistia è quasi ad unanimità favorevole al progetto. È probabile che la discussione abbia luogo venerdì.

Costantinopoli, 24. — Le trattative finanziarie si riferiscono attualmente alle modificazioni da introdursi nell'amministrazione delle dogane.

I banchieri che acconsentirebbero ad anticipare i fondi alla Turchia domandano che i governi francese ed inglese nominino direttamente i commissari incaricati del controllo delle dogane, i quali non potrebbero essere revocati dalla Porta.

Kereddine pascià appoggia queste domande. Il consenso del Sultano è ancora dubbio.

Se il Sultano acconsente, i banchieri anticiperanno otto milioni di lire sterline ed intraprenderanno la conversione.

NOTIZIE DIVERSE

Regia Marina. — La Regia corvetta *Guiscardo* il 21 ritornò a Corfù per cattivo tempo.

La notte del 21 partiva da Cagliari la Regia fregata *Vittorio Emanuele* e vi faceva ritorno all'una pomeridiana del 22. Lo stesso giorno partiva da Napoli per Paola il Regio avviso *Messaggiero*.

Ancorava pure lo stesso giorno in quel porto la Regia scuola mozzi *Città di Napoli*.

Il Regio piroscafo *Sirena* ancorava di poggiata a Stagno il 22 corrente.

Notizie marittime. — La corvetta svedese *Gefle* il 22 corrente fece ritorno a Napoli.

L'*Entreprise*, corvetta degli Stati Uniti di America, è partita da Palermo.

Bufera a Livorno. — Nella *Gazzetta Livornese* del 24 si legge:

Dopo poche ore di sosta, un vento furiosissimo di libeccio si levò ieri mattina nuovamente e continuò a soffiare con forza sempre crescente per tutta la giornata. Da molti e molti anni non si ricorda una cosa simile. I cittadini non erano troppo sicuri nel camminare le strade per le loro faccende, giacchè in alcune di esse si videro cadere persiane, embrici e tegoli, che fu proprio un miracolo se non hanno colpito a bueno qualche disgraziato.

Un gran numero di cittadini, avidi di godere il sublime ed insieme tremendo spettacolo del mare in tempesta, si portarono presso il ponte girante, alla Sassaia e fino alla punta del molo. Parecchi cappelli abbandonarono per sempre la testa del loro padrone e parecchie gonnelle furono sgualcite e capovolte dalla furia del vento. Episodi comici in mezzo ai tragici avvenimenti che potevano compiersi per siffatta ira degli elementi.

Le ultime notizie ricevute dalla Capitaneria di porto sono le seguenti:

Il capitano Carlevari del brigantino a palo *Ida*, alle ore 7 antimeridiane di ieri, vedendo imperversare il tempo e trovandosi presso il piroscafo francese *Jean Mathieu*, nella previsione d'avere danneggiati gli ormeggi, ebbe a ricorrere alla Capitaneria del porto onde dimandare una gomena per meglio assicurarsi. La gomena gli fu tosto consegnata e tornò con quella a bordo aiutato dalla bassa forza della Capitaneria medesima.

Il brigantino-goletta *Nuovo Napoleone*, capitano Giannoni del compartimento di Portoferrajo, trovandosi ormeggiato nel centro del molo nuovo, ruppe gli ormeggi e andò ad investire sulla spiaggia del Marzocco. L'equipaggio è stato salvato mercè il coraggio e la bravura di alcune persone di mare. Il bastimento, carico di carbone, venne abbandonato.

Il brigantino goletta *Ida*, avendo rotti gli ormeggi, dal molo nuovo è andato a investire sulla banchina del porto.

Un'altra goletta entrò in porto col timone rotto ed investì sul basso fondo della diga rettilinea. Gli equipaggi di questi due legni si salvarono per la prontezza con cui vennero loro apprestati i soccorsi.

Verso notte fu visto un bastimento greco correre imminente pericolo di naufragio. Il capitano di porto di cui non si saprebbe abbastanza lodare lo zelo impiegato per il corso di due giorni e due notti, diede gli ordini opportuni affine di poter salvare anche questo legno.

Meritano pure lode grandissima gli ufficiali e bassa forza della Capitaneria del porto, e tutta quella brava gente che, sfidando pericoli e sopportando fatiche enormi, si adoprarono in vantaggio degli infelici sorpresi dalla tempesta.

L'uragano nella provincia di Siena. — Alla *Nazione* del 24 scrivono che nella provincia di Siena l'uragano di domenica produsse dei veri disastri.

Nella chiesa di Poggiuolo, comune di Monte Riggioni, mentre la popolazione vi era adunata per assistere alla messa, l'uragano fece precipitare il campanile sopra il tetto della chiesa; la vôlta, non reggendo all'urto, fracassò nel tempio, seminando la morte e la desolazione. Rimasero all'istante cadaveri il sacerdote che celebrava ed un altro prete che si trovava presso di lui. Morirono pure immediatamente tre persone e ventiquattro rimasero ferite, delle quali alcune gravemente. Accorsero sul luogo del disastro le autorità della città di Siena, arrecando quegli aiuti e quei conforti che nel momento potevano essere del caso.

E, cosa veramente fatale, una scena simile si verificava nella chiesa di Montauto, nel comune di Asciano. Anche in essa per l'urto dell'uragano precipitava la vôlta, che faceva perire il sacerdote, il quale parimente stava celebrando la messa, e mieteva altre vittime, delle quali ancora non si conosce il numero.

Cera minerale. — Il *Journal des Débats* annunzia che una delle più interessanti scoperte minerali è stata fatta di recente nelle montagne di Sierra Madre, in California, nonchè nell'Utah meridionale e nell'Arizona, ove si trovò una sostanza simile alla *rietriskisite*, o cera minerale della Rumenia. Quella sostanza differisce dal *parafino*, in quanto che è insolubile nell'etere. È bianca al pari della neve, più leggiera della creta, ed abbrucia senza lasciare ceneri. Gli strati di quella nuova cera minerale che furono testè scoperti hanno uno spessore di oltre 20 piedi e cuoprono una superficie di parecchie miglia quadrate.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 24 febbraio 1879 (ore 16 40).

Barometro alzato da 11 a 17 mill. nel nord e nel centro della penisola; da 4 a 8 mill. nel sud e in Sardegna; fino a 4 mill. in Sicilia; Genova 750; Napoli e Otranto 756 millimetri. Cielo coperto soltanto a Cagliari, a Napoli e sul suo golfo. Dominio di venti forti del terzo quadrante nel centro della penisola. Venti freschi di nord nella Calabria inferiore e in Sicilia. Mare grosso sull'alto Tirreno; agitato o mosso altrove. Neve nel nord-est della Gran Bretagna e a Bregenz. Gran gelo a Londra. Ieri venti fortissimi ed impetuosi di sud e sud-est nel Veneto e nell'Italia centrale. Uragano per un'ora a Venezia e a Rimini; per tutto il giorno a Livorno e alla Palmaria, dove ha continuato anche stanotte. Grandine a Venezia. Neve a Moncalieri e a Genova. Leggiero terremoto a Camerino. Una depressione secondaria (756 mill.) esiste ancora nell'Italia superiore. Sempre probabili venti molto freschi e cielo annuvolato con qualche pioggia soprattutto nel nord e nel centro.

Osservatorio del Collegio Romano — 24 febbraio 1879.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m, 65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	754,7	756,3	753,8	747,5
Termomet. esterno (centigrado).	7,5	12,3	11,7	9,2
Umidità relativa....	75	49	51	50
Umidità assoluta....	5,45	5,21	5,28	4,38
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	S. 10	S. 12	N. 6	N. 12
Stato del cielo........	8. cirro-strati	10. coperto	10. coperto	2. strati-stelle

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Massimo = 12,6 C. = 10,1 R. | Minimo = 7,5 C. = 6,0 R.

Nota. — 25 febbraio. — Notte con vento sud burrascoso. Barometro estremamente basso, ridotto a zero e al mare 736 mm. 6.
Caduta abbondante di sabbia rossastra africana.
La burrasca dura anche stamane.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 25 febbraio 1879.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	1° luglio 1879	—	—	81 62	81 57	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	1° aprile 1879	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0/0 - Emissione 1860/64	1° ottobre 1878	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	91 95
Prestito Romano, Blount	»	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	91 70
Detto detto Rothschild	1° dicembre 1878	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	92 65
Prestito Nazionale	1° ottobre 1878	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	»	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	»	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regìa Cointeressata de'Tabacchi	1° gennaio 1879	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	854 —
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	1° gennaio 1879	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	450 —
Banca Nazionale Italiana	1° luglio 1878	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2085 —
Banca Romana	1° gennaio 1879	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1210 —
Banca Nazionale Toscana	»	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	1° gennaio 1879	500 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	492 —
Società Generale di Credito Mobiliare Italiano	»	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	737 —
Cartelle Credito Fondiario Banco Santo Spirito	1° ottobre 1878	500 —	—	447 —	446 50	— —	— —	— —	— —	— —
Compagnia Fondiaria Italiana	1° gennaio 1876	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° aprile 1866	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	1° gennaio 1873	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	1° gennaio 1879	500 —	500 —	345 —	344 50	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	1° ottobre 1878	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per cento (oro)	1° gennaio 1879	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	»	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1° luglio 1878	500 —	500 —	647 —	646 —	— —	— —	— —	— —	— —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
*Società dell'Acqua Pia antica Marcia.	1° gennaio 1879	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	518 —
Obblig. Ferrovie Sarde nuova emiss 3 0[0	1° aprile 1879	500 —	500 —	248 —	247 50	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	109 35	109 10	— —
Marsiglia	90	— —	— —	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	27 62	27 57	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 lire	—	22 09	22 06	— —
Sconto di Banca	5 0[0	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

5 0[0 - 1° semestre 1879: 83 90 cont.

* *NB.* Detto prezzo è per le azioni che hanno attaccati tutti i cuponi non pagati.

Il Sindaco A. PIERI.

Avviso per aumento di sesto.

Il cancelliere del Tribunale civile di Roma fa noto che nell'udienza del 19 febbraio corrente mese innanzi la terza sezione di questo Tribunale, all'asta pubblica ed a secondo ribasso, ebbe luogo la vendita dei due seguenti immobili espropriati insieme ad altri ad istanza dei fratelli Sebastiano e Carlo Riganti in danno della fallita Compagnia Fondiaria Romana, e cioè:

" 1° Lotto n. 1. — Casa posta in Roma, in via Belsiana, numeri 19 al 20-A, nel Rione IV, al numero di mappa 927, confinante con Bartolomeo e Nicola Marzino, la venerabile Archiconfraternita di S. Rocco, la via Belsiana, salvi, ecc., composta di pianterreno, cortile con vasche da lavare, alimentate da una quarta d'acqua di Trevi, ove attingono i piani superiori, sottoposto terraneo, gravata dell'annua imposta erariale di lire 468 75.

" 2° Lotto n. 4. — Terreno ed annesso fabbricato basso, indicato nella pianta levata dall'ingegnere Innocenti ed annessa alla relazione prodotta nella tavola 1ª, il primo colla tinta verde lett. *E*, il secondo con la tinta verde e con la lett. *D*, e con ingresso dalla via Flaminia, confinante questo fondo con la proprietà Danesi, Campo Boario, Guerrieri, la stessa Compagnia Fondiaria, la Chiesa Presbiteriale, salvi, ecc., gravato egualmente dell'imposta erariale di lire 218 70. „

Che detti fondi furono aggiudicati come appresso:

Il primo fondo al signor Costantino Fiorelli per lire 30,837.

Il secondo fondo al signor Cesare avv. Vaselli, per persona da nominare, per lire 28,845.

Avverte pertanto che ora su tale prezzo può farsi l'aumento del sesto, con dichiarazione da emettersi in questa cancelleria.

Il termine utile scade col dì 6 marzo prossimo, e l'offerente dovrà uniformarsi alle disposizioni contenute nell'articolo 680 Codice procedura civile.

Roma, li 21 febbraio 1879.

Il cancelliere, firmato: Pietro Paolo Ercole.

Per copia semplice conforme al suo originale si rilascia per uso d'inserzione.

Dalla cancelleria del Tribunale civile di Roma,

Addì 23 febbraio 1879.

927 Il vicecanc. C. Pagnoncelli.

AVVISO. 935

(1ª *pubblicazione*)

Nel giorno 7 aprile 1879 innanzi la prima sezione del Tribunale civile di Roma si procederà alla vendita giudiziale a secondo ribasso dei seguenti fondi in un sol lotto, espropriati a danno del signor Francesco Capi, ad istanza del sig. Domenico Gentilucci:

Casa in via della Gaisa, posta nel comune e territorio di Civitella San Paolo, num. 66, distinta in mappa col num. 96 sub. 2, confinante, ecc.

Terreno seminativo, vocabolo le Pezze, posto come sopra, distinto in mappa n. 586, sez. 1ª, confinante, ecc.

L'incanto verrà aperto sul prezzo di lire 899 54.

Roma, 22 febbraio 1879.

Avv. Luigi Centola.

ESTRATTO DI DOMANDA

di svincolo di cauzione.

(1ª *pubblicazione*)

Il cancelliere del Tribunale di Caltagirone ai sensi dello articolo 38 della legge sul notariato fa noto al pubblico che il sig. Francesco Pastore Petralia, domiciliato nel comune di Aci-Catena, dispensato con Real decreto del 25 aprile 1876 dall'ufficio di notaro con la residenza nel comune di San Cono, dipendente dal circondario di Caltagirone, ha presentato il due aprile 1878 nella cancelleria del detto Tribunale la dimanda di svincolamento della cauzione.

Caltagirone, 9 febbraio 1879.

911 Il canc. Giuseppe Borrello.

(2ª *pubblicazione*).

SOCIETÀ ANONIMA

DELLE STRADE FERRATE ROMANE

Convocazione di Adunanza generale straordinaria.

Il Consiglio d'amministrazione della Società, uniformandosi al voto espresso dai signori azionisti nell'adunanza generale ordinaria del 27 giugno 1878, ha nella sua seduta del 20 del corrente mese deliberato di convocare i detti signori azionisti in *adunanza generale straordinaria* pel giorno 31 marzo p. v., a mezzogiorno, nella sede della Società in Firenze (Piazza Vecchia di Santa Maria Novella, n. 7), ed ha fissato per la detta adunanza il seguente

Programma:

1° Resoconto dell'operato del Consiglio in relazione agli sforzi fatti per ottenere l'approvazione della convenzione del 17 novembre 1873;

2° Deliberazione intorno alla proposta presentata al Governo in conseguenza delle trattative iniziate all'effetto suindicato.

Con altro avviso sarà recato a notizia dei signori interessati il regolamento per la suddetta adunanza.

Firenze, 21 febbraio 1879.

IL DIRETTORE GENERALE

905 G. DE MARTINO.

INTENDENZA DELLE FINANZE DI CAGLIARI

Avviso d'Asta

in seguito ad offerta in aumento del ventesimo.

In seguito all'asta tenutasi il giorno 8 corrente nell'ufficio dell'Intendenza di Finanza di Cagliari essendo stato deliberato in via provvisoria l'appalto della Quarta Regia sulla pesca e caccia nello stagno di Santa Gilla, situato in Cagliari, mediante il canone annuo di lire 25,500, e su questo essendosi ottenuto in tempo utile l'aumento di lire 1510,

Si fa noto che nel giorno 3 marzo p. v., alle ore 12 meridiane, si terranno nuovi incanti pubblici per il deliberamento definitivo, in base all'ottenuto miglioramento, e sotto le condizioni tutte stabilite nell'avviso di primo incanto, in data 16 gennaio 1879.

Cagliari, 16 febbraio 1879.

919 *L'Intendente*: GARIN.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Nel giorno 28 marzo 1879 innanzi la seconda sezione del Tribunale civile di Roma si procederà alla vendita giudiziale de' seguenti fondi in due distinti lotti espropriati in danno di Luigi e Riccardo padre e figlio Ciampi-Sala, ad istanza del signor Teodoro Phelps:

Forno e casa sita in Roma in via di S. Pantaleo, nn. 61 e 61-A, composta di sotterranei, pianterreno e tre piani superiori, e soffitte, distinta in mappa censuaria Rione sesto, col n. 231, confinante, ecc.

Forno, casa, granari e fascinari in via della Rotonda, nn. 31, 32 e 33, e via della Palombella, nn. 7, 8 e 9, composti di sotterraneo, piano terreno e due piani superiori, distinti nella mappa censuaria Rione IX col n. 142, confinante, ecc.

Il primo lotto lire 18,889 50.

Il secondo lotto lire 27,881 40.

Roma, 22 febbraio 1879.

936 Avv. Anacleto Benedetti.

(2ª *pubblicazione*)

ESTRATTO DI PROVVEDIMENTO

Emanato dal Tribunale civile di Saluzzo a senso dell'art. 23 del Codice civile.

Con suo decreto del 23 dicembre 1878, il Tribunale civile di Saluzzo, provvedendo sopra ricorso di Rivoira Teresa fu Giuseppe, residente a Lagnasco, ammessa al gratuito patrocinio, per vedere dichiarata l'assenza del di lei marito Gallo Lorenzo, mandò prima d'ogni cosa al pretore della città stessa di accertare coll'esame giurato di quattro testimoni che il detto marito della ricorrente, Lorenzo Gallo, si è assentato da più di tre anni da Lagnasco sua patria e residenza, senza che più se ne abbiano ricevute notizie, e senza che abbia lasciato alcun procuratore ad amministrare le sue sostanze, e mandò inoltre alla povera ricorrente di uniformarsi al disposto dell'art. 23 del Codice civile.

Saluzzo, 14 gennaio 1879.

330 Avv. Pivano sost. Pantoni.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Il Tribunale civile di Roma, sez. 2ª, ha emessa la seguente deliberazione:

Il Tribunale autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno a svincolare e tramutare in titoli liberi ed al portatore da consegnarsi al ricorrente Alessandro Roesler Franz, il certificato n. 551929, dell'annua rendita di lire duecentoquaranta, non che l'assegno provvisorio nominativo numero 4167, per l'annualità di lire due e centesimi otto, intestati ambedue alla sua defunta consorte Carolina Roesler Franz col vincolo di dote.

Roma, 6 febbraio 1879.

Firmati all'originale:

Il presidente: A. Innocenti.

700 Il vicecanc.: Tito Balderi.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Tramutamento totale, a causa di successione ab intestato, *di certificato della rendita di lire* 70 *in altrettanti al portatore quanti gli eredi della titolare.*

Si rende noto che con decreto del Tribunale civile di Finalborgo, del 15 febbraio corrente mese, Gio. Battista, Caterina, Antonio, Ambrogio, Giulia, Camilla e Luigia, fratelli e sorelle Accinelli fu Bartolommeo, domiciliati e residenti a Finalmarina, quali unici coeredi della loro sorella Adelaide morta nubile ed *ab intestato* in detto Finalmarina il 25 giugno 1877, titolare del certificato della rendita di lire 70 sul Debito Pubblico in data 7 giugno 1875, n. 574195, annotato al n. 186449 del registro di posizione, hanno ottenuto il tramutamento di detto certificato in altrettante cartelle al portatore in numero di sette, di lire 10 cadauna, e ciò a titolo di divisione in parti uguali della successione di detta loro defunta sorella Adelaide.

Finalmarina, 18 febbraio 1879.

Per cura di detti eredi

Sebastiano Basso proc. capo incaricato.

938

Estratto di bando venale.

(1ª *pubblicazione*)

Il cancelliere del Tribunale civile di Velletri fa noto che nella udienza del ventiquattro aprile prossimo, alle ore 11 antimeridiane, avrà luogo nella sala delle pubbliche discussioni, ed innanzi il suddetto Tribunale, l'incanto per la vendita del seguente immobile, pignorato da Tata Cesare, a cui è stato surrogato Bizzoni Romolo, contro Minuti Domenico, Monteferri Francesco e Mammucari Vincenzo, tutti di Velletri.

Diretto dominio di terreno vignato, di ettari 7 ed are 62, con comodi murati, consistenti nel tinello, di 4 ambienti, in una grotta, nella cucina, e in una camera superiore, nonchè in un pozzo; quale terreno, posto nelle contrade Colle Pupazzano e S. Agnese, è segnato coi numeri di mappa 690, 691, 692, 693, 694 sub. 1 e 2, 2585 e 2586, sezione 6ª, e per una porzione corrisponde la 5ª parte dei prodotti, e la relativa quarta a favore del direttario signor Cortelli Achille; la stessa vigna in parte è tenuta per proprio conto dal Minuti ed in parte è data a colonia; e confina colla strada, col fosso e coi beni del conte Latini-Macioti Luigi, della contessa Toruzzi Negroni e del signor Corsetti Luigi.

L'incanto sarà aperto sul prezzo di stima in lire 11,053 80, e le offerte in aumento non potranno essere minori di lire 5.

Il deposito da farsi per le spese è di lire millecinquecento, oltre il decimo del prezzo a garanzia dell'offerta.

Velletri, li 6 febbraio 1879.

934 Il cancelliere Leoni.

AVVISO. 306

(2ª *pubblicazione*)

In nome di Sua Maestà Umberto I per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia,

Il Tribunale civile e correzionale di Messina, sezione civile,

Visto il ricorso presentato a questo Collegio dalla signora Maria Mignemi, vedova di Tommaso Spadaro, domiciliata e residente in Messina, relativo ad ottenere dichiarazione d'assenza del di costei figlio Giuseppe, procreato col suo marito Tommaso Spadaro, scomparso da questo suo ultimo domicilio e residenza da più di sei anni, già ammessa al gratuito patrocinio con decreto del 19 novembre 1878;

Sentito il Pubblico Ministero;

Udito il rapporto del giudice relatore sig. Trischitta;

Visto l'art. 23 Codice civile;

Sospesa ogni risoluzione di dritto, e pria di qualsiasi altra statuizione,

Ordina:

Che siano assunte delle informazioni onde rilevare se alcuna notizia sia pervenuta di Giuseppe Spadaro, figlio del fu Tommaso e della vivente Maria Mignemi, e ne commette, all'uopo, le più accurate e diligenti ricerche al signor pretore del mandamento Priorato, ed al sig. sindaco di questa città, da darne conto dei risultati infra 15 giorni.

Commette del pari al signor presidente di questo Collegio di assumere altre informazioni, con tutti quei mezzi che stimerà più indicati alla bisogna.

Ordina finalmente che il presente provvedimento sia affisso e pubblicato nei luoghi e modi prescritti dall'articolo 23 Codice civile.

AVVISO. 920

(1ª *pubblicazione*)

A mente dell'art. 38 legge sul notariato si dà avviso a coloro che potessero avervi interesse che dai legittimi rappresentanti dei minori Francesco, Vincenzo, Giuseppa, Antonetta, Annina e Giacomo, figli del fu notar Nicola Borrelli di Scafati, si è avanzata domanda al Tribunale civile di Salerno per ottenere lo svincolo della cauzione e del patrimonio notarile del detto loro genitore che si è reso defunto.

Antonio Siniscalchi avv.

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE DI VENEZIA

AVVISO D'ASTA.

Stante la deserzione del primo incanto, si notifica al pubblico che nel giorno 4 marzo 1879, alle ore 2 pom., si procederà in Padova, avanti il direttore del Genio militare, o chi per esso, e nel locale della Sezione del Genio, sita nel Fabbricato ex-Capitaniato, presso la piazza Unità d'Italia, all'appalto seguente:

Lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati ad uso militare nella piazza di Padova e dipendenze pel triennio 1879-80-81, *della spesa annua di lire* 14,000.

A termine dell'articolo 49 del regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1870, si avverte che in questo nuovo incanto si farà luogo al deliberamento qualunque sia il numero dei concorrenti e delle offerte.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione del Genio in Venezia e presso la suddetta Sezione dell'Arma in Padova.

I fatali per il ribasso non minore del ventesimo sono fissati a giorni 5 intieri, e scadono al mezzodì del giorno 10 marzo 1879.

Il deliberamento seguirà a favore del miglior offerente che nel suo partito suggellato, firmato e steso su carta filogranata col bollo ordinario di una lira, avrà offerto sul prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore od almeno uguale al ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno:

1° Fare presso la Direzione suddetta, ovvero presso le Tesorerie provinciali di Venezia e Padova, un deposito di lire 3000 in contanti, od in rendita al portatore del Debito Pubblico, al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

I depositi fatti presso la Direzione, quando saranno divenuti definitivi per aggiudicazione d'appalto, saranno dalla medesima convertiti in cauzione presso l'Intendenza di Finanza di questa città.

I depositi a farsi presso la Direzione appaltante dovranno essere presentati non più tardi delle ore 4 pom. del giorno precedente a quello fissato per l'incanto.

2° Produrre un certificato di moralità, rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati.

3° Esibire un attestato di persone dell'arte, il quale sia di data non anteriore di sei mesi, confermato dal direttore del Genio militare locale, ed assicuri che l'aspirante ha dato prove di perizia e sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri contratti d'appalto di opere pubbliche o private.

Tale attestato, quando non sia già stato vidimato dal direttore locale del Genio, dovrà essere presentato per la prescritta conferma almeno un giorno prima di quello fissato per l'incanto.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filogranata col bollo ordinario di una lira, e quelli che contengono riserve e condizioni.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati alla Direzione del Genio militare in Venezia od alla Sezione dell'Arma in Padova da essa dipendente.

Dei partiti però che saranno presentati alla suddetta Direzione e che non giungeranno alla Direzione appaltante prima dell'apertura dell'incanto non se ne terrà alcun conto.

La cauzione definitiva da prestarsi a garanzia del contratto viene fissata a lire 4200 in contanti od in cartelle del Debito Pubblico valutate nel modo sopraindicato pel deposito d'asta.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie ed altre relative, sono a carico del deliberatario.

Venezia 21 febbraio 1879.

937 **Per la Direzione** — *Il Segretario*: S. BONELLI.

ESATTORIA CONSORZIALE DI FROSINONE

Ad istanza dell'esattore di Frosinone si espongono in vendita:

1° Terreno, in contrada S. Magno, di tav. 13 30, sez. 6ª, n. 1287, estimo 71 16 confinanti strada della Cisterna, De Angelis Paolo e fratelli, e stradello vicinale, di proprietà Raffaele Tamburini fu Giuseppe ed altri, per lire 441.

2° Terreno in Frosinone, contrada Le Lame, di tav. 52 85, sez. 4ª, n. 474, estimo 437 07, confinanti fiume Sacco, strada, e Confraternita della Pia Fraternità, di proprietà Bono Filippo, Giuseppe ed Errico, per lire 1354 20.

3° Terreno in Frosinone, contrada Le Lame, sez. 4ª, n. 568, di tavole 4 61, estimo 53 98, per lire 334, confinanti Bracaglia Longhi Paolo, Sperza Ercole, ed Abbazia di S. Giovanni, di proprietà Bernola sacerdote Pasquale.

4° Fabbricato in Frosinone, in contrada Colle Tineo, sez. 5ª, n. 254, imponibile lire 100, confinante a tutti i lati Bracaglia Fassetta e fratelli, per lire 975, di proprietà Campioni Antonio fu Gio. Battista.

Gli esperimenti avranno luogo il 13, 18 e 24 marzo 1879.

Frosinone, 20 febbraio 1879.

941 *L'Esattore*: TANI.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI TRAPANI

2° *AVVISO D'ASTA* **coll'aumento del 5 per 100** per l'appalto delle opere di sistemazione della strada provinciale da Gibellina ad Alcamo, 4° e 5° tratto, in danno dell'Impresa Ingrassia che ha abbandonato le opere, e ciò in seguito alle deliberazioni della Deputazione provinciale del 12 dicembre caduto anno e 20 gennaio ultimo.

Si fa noto che il giorno 10 entrante mese di marzo, alle ore 12 meridiane, in quest'ufficio della Deputazione provinciale, ed innanzi il signor prefetto presidente, o suo delegato, si procederà all'apertura dell'asta, col metodo delle schede segrete, per lo appalto, in danno dell'Impresa Ingrassia, dei lavori occorrenti onde completare le opere iniziate nel 4° e 5° tratto della strada Gibellina-Alcamo, dipendenti dallo appalto conchiuso in maggior somma col già impresario maestro Giovanni Ingrassia nel dì 26 febbraio 1874.

Gl'incanti sono aperti sulla somma di lire 97,229 43, giusta il progetto estimativo redatto dall'ingegnere Salvatore Terzi il dì 21 ottobre p. p., giusta l'allegato di n. 3 approvato dalla Deputazione provinciale, compreso in essa somma l'aumento del 5 per 100.

Le condizioni che regolano l'appalto enunciato sono descritte nell'apposito capitolato, allegato n. 4, approvato dalla suddetta Deputazione il 31 del prossimo passato ottobre, il quale è ostensibile nell'ufficio della rappresentanza stessa a chiunque ne voglia prendere conoscenza.

Si avvertono intanto gli aspiranti che per essere ammessi a far partito all'asta dovranno presentare un certificato d'idoneità, in data non anteriore di mesi sei, spedito da un ispettore del Genio civile, ovvero da un ingegnere capo del Genio civile o provinciale in attività di servizio, nel quale sia fatto cenno delle principali opere già da essi concorrenti eseguite, od all'eseguimento delle quali abbiano preso parte.

La cauzione provvisoria da depositarsi da ciascuno attendente all'impresa è di lire 5000 in numerario, o in biglietti consorziali, rimanendo solo in deposito alla fine degli incanti quella del deliberatario sino a quando siasi stipulato l'atto di sottomissione, e fornita la cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 55 del suddetto capitolato speciale, che non sarà altrimenti accettata che in numerario, od in biglietti consorziali, ovvero in cedole del Debito Pubblico al portatore valutate al corso effettivo di Borsa alla giornata.

Le opere di cui è cenno dovranno avere incominciamento appena dall'ingegnere direttore ne sarà fatta la regolare consegna all'impresario, e saranno condotte a termine nel periodo di un anno da correre dalla data del verbale relativo alla consegna suddetta, facendosi i pagamenti in acconto a rate di lire quindicimila, in conformità dell'art. 20 del capitolato speciale che regolava l'appalto della cessata Impresa Ingrassia.

I termini fatali per la presentazione delle offerte di ribasso, non inferiori al ventesimo sulla somma che risulterà appaltata nel primo deliberamento restano stabilite a tutte le ore 12 merid. del giorno 25 marzo p. v.

Il contratto stipulato in base delle sopraddette condizioni non s'intende obbligatorio per l'Amministrazione finchè non ne sia intervenuta speciale approvazione della Deputazione provinciale, ma il deliberatario resta vincolato dal momento che ha sottoscritto l'atto di deliberamento all'asta.

Le spese tutte inerenti all'appalto ed alla stipolazione del contratto non che quelle dipendenti dall'Intendenza di Finanza o dall'ufficio tecnico provinciale sono a carico dell'appaltatore.

Trapani, li 19 febbraio 1879.

931 *Il Segretario capo della Deput. prov.*: GASPARE FONTANA.

PROVINCIA DI VERONA — MANDAMENTO DI BARDOLINO

Le Giunta Municipale di Malcesine avvisa:

Nel giorno 3 aprile p. v., alle ore 9 ant., sarà tenuta in quest'ufficio comunale l'asta per la settennale affittanza del bosco meridionale di Navene sul dato di lire 44,800, previo deposito di lire 700, e sotto i patti e condizioni che potranno essere ispezionate nell'ufficio municipale.

Malcesine, addì 25 gennaio 1879.

La Giunta

909 ZORZI PIETRO — MILANI DIONIGIO — TURAZZA dott. ANTONIO.

P. N. 9871.

S. P. Q. R.

Notificazione di vigesima.

Essendosi ieri ottenuto nell'esperimento in 1° grado d'asta il ribasso di centesimi 10 per ogni cento lire sull'annua somma di lire 3864 15 prevista per l'appalto quinquennale dei lavori di manutenzione della strada delle mura a destra del Tevere dalla porta Portese fino alla porta Castello, della lunghezza complessiva di metri 6335 70, si fa noto che sino al mezzodì del giorno 10 marzo p. f. potranno essere presentate al sig. sindaco, o chi per esso, le schede per le migliorie di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo della provvisoria aggiudicazione; del che, seduta stante, sarà redatto verbale di aggiudicazione vigesimale, ferme restando tutte le condizioni contenute nell'avviso d'asta del giorno 4 febbraio corrente, n. 5591.

Roma, dal Campidoglio li 21 febbraio 1879.

904 *Il Segretario Generale*: A. VALLE.

MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI SCIACCA

AVVISO D'ASTA per lo appalto della costruzione della strada a ruota da Sciacca all'Eremo di S. Calogero.

Si fa noto al pubblico che alle ore 11 a. m. del giorno 2 marzo 1879, in questo palazzo municipale, alla presenza del signor sindaco, o suo delegato, si procederà all'appalto a *forfait* dei lavori di costruzione della strada comunale sopra indicata, della lunghezza di chilometri 6, 504 divisa in due lotti, cioè il primo di chilometri 3, 502, ed il secondo di chilometri 3, 002, giusta il progetto redatto dall'ingegnere Ignazio Bevilacqua, approvato da Consiglio provinciale di Girgenti nella seduta del 6 settembre 1873, nonchè della deliberazione del Consiglio comunale di Sciacca 18 gennaio 1879, che formerà parte integrante ed essenziale del contratto, perchè intesa a delucidare ed a determinarne il concetto ed i caratteri.

Si invita perciò chiunque aspiri al detto appalto di presentarsi nel giorno, ora e luogo avanti indicati, per fare delle offerte vocali di ribasso, in ragione del tanto per cento sul prezzo fisso d'incanto.

L'asta sarà tenuta col metodo della candela vergine e sotto l'osservanza delle norme prescritte dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

Sarà base dell'asta la somma di lire 110,420 85 che è l'importo dei lavori secondo la perizia allegata al progetto, la quale non prevedendo la spesa necessaria per i terreni che dovranno essere espropriati, la larghezza della strada progettata metri 6 verrà ridotta: la carreggiata metri 4, ed i due passeggiatoi a metri 1, oltre le cunette e condotti di scolo.

A titolo d'incoraggiamento il Municipio corrisponderà direttamente all'appaltatore il premio di lire 8000, tutte volte darà compita e consegnata la strada entro il termine di mesi 30 dal giorno dell'assegnazione dei lavori; ben inteso però che i ribassi saranno impiegati principalmente in estinzione del premio stesso.

L'ammontare del prezzo dei terreni che dovranno occuparsi in linea di espropriazione forzata, sarà pagato dall'appaltatore direttamente ai proprietari od altrimenti depositato in una Cassa dello Stato, dietro stato di espropria redatto dall'ufficio tecnico.

Il pagamento delle opere sarà eseguito giusta il precitato deliberato del Consiglio provinciale, a lire 15,000 annuali e per quel numero di anni che sarà necessario per coprire la spesa di lire 110,420 85, a contare dal corrente esercizio 1879, mettendo a profitto, se sarà possibile, la somma di lire 15,000 stanziata per tale oggetto nel bilancio 1878, senza fruttificazione veruna, qual pagamento verrà eseguito direttamente dall'Amministrazione provinciale all'impresa a rate quatrimestrali posposte di lire 5000 caduna, cioè nei mesi di aprile, agosto e dicembre di ogni anno sino all'estinzione.

Per essere ammessi all'asta dovranno i concorrenti presentare un certificato d'idoneità di data non anteriore di sei mesi rilasciato da un ingegnere del Genio civile governativo o della provincia constatante avere l'aspirante eseguito con buon successo lavori stradali e di avere adempito ai patti contrattuali.

Caduno degli attendenti dovrà presentare un deposito di lire 1000 in numerario effettivo od in rendita sul Debito Pubblico del Regno d'Italia al valore nominale, oltre a lire 800 per fondo di spese che verranno restituiti qualora l'appalto venisse ad altri deliberato.

Il deliberamento sarà in favore dell'ultimo e migliore offerente, salvo le offerte in diminuzione del ventesimo, che potranno essere presentate entro il termine di giorni 15, il quale andrà a scadere alle ore 11 antimeridiane del giorno 17 marzo 1879.

La suddetta cauzione provvisoria sarà restituita tosto eseguiti lire 15,000 di lavori.

La cauzione definitiva, avuto riguardo al pagamento a fida, resta sospesa.

I lavori saranno diretti e sorvegliati dalla sezione tecnica di Sciacca, alle di cui prescrizioni l'impresa dovrà sottostare senza eccezione di sorta.

La stipulazione del contratto dovrà essere effettuata entro dieci giorni dalla data del deliberamento.

Non stipulando il contratto nel termine prestabilito, l'Amministrazione sarà in facoltà di procedere ad un nuovo incanto, a spese dell'aggiudicatario inadempiente, il quale perderà inoltre la somma depositata per garenzia dell'asta.

I lavori relativi dovranno essere cominciati tostochè ne verrà eseguita la consegna dall'ingegnere dirigente, immediatamente dopo che il contratto subirà le necessarie approvazioni, e dovranno i lavori medesimi essere ultimati nel termine perentorio di mesi trenta a partire dal dì del verbale di assegnazione dei lavori, restando facoltata l'Amministrazione a poter procedere in danno qualora si sperimenterà lentezza od inadempimento da parte dell'impresa e con l'appropriazione e vendita della prestata cauzione.

L'aggiudicatario dovrà inoltre sottoporsi all'adempimento di tutti i patti, obblighi e condizioni meglio espressati nel relativo capitolato di oneri approvato dalla Giunta municipale addì 14 novembre 1876, dietro autorizzazione avutane dalla Deputazione provinciale di Girgenti, e modificato in virtù della deliberazione consigliare 18 gennaio 1879 anzidetta.

L'aggiudicatario dovrà eleggere il suo domicilio legale in Sciacca e condurre personalmente i lavori o farsi rappresentare legittimamente da persona idonea alla quale si possano impartire gli ordini occorrenti.

Tutte le spese relative all'asta, alla direzione delle opere, alla stipulazione del contratto, quelle di bollo, registro e tutte le altre inerenti al detto contratto, come pure per la stampa degli avvisi, inserzione nel foglio degli annunzi e Giornale Ufficiale, diritti di cancelleria e copie, sono a carico dell'aggiudicatario.

Gli atti tutti relativi all'appalto in parola si trovano depositati in questo palazzo di Città ed ostensibili a chiunque voglia prenderne visione.

Sciacca, li 10 febbraio 1879.

Il Sindaco ff.: L. IMBORNONE.

932 *Il Segretario capo*: GIUSEPPE MAGLIENTI.

REGIO LICEO GINNASIALE E CONVITTO NAZIONALE DI CAMPOBASSO

CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA DI MOLISE

Avviso d'Asta.

Si fa noto al pubblico che nel giorno di domenica 23 marzo 1879, alle ore 12 meridiane, con la continuazione, si procederà nella città di Campobasso, a mezzo di pubblici incanti ad estinzione di candela vergine, avanti il Consiglio di amministrazione del Liceo e Convitto Nazionale, nell'ufficio del Consiglio medesimo, allo appalto della costruzione della prima parte del nuovo fabbricato di esso Liceo e Convitto, giusta il progetto dell'ingegnere cav. Giulio De Angelis, e il relativo capitolato generale e speciale, e tipi di arte, approvati dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici nel 18 novembre 1878, e da S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione nel 5 febbraio 1879, per lo ammontare di lire 227,015, di cui lire 204,780 a base di asta.

I lavori dovranno essere ultimati nel termine di giorni 460 utili, a decorrere dal giorno in cui sarà consegnato allo appaltatore il suolo ove dovrà costruirsi l'edificio.

Le condizioni di appalto sono quelle indicate nei suddetti capitolati generale e speciale, i quali con i tipi di arte ed il progetto sono visibili nella segreteria del Consiglio di amministrazione del Convitto e Liceo in Campobasso ogni giorno nelle ore di ufficio, dalle 9 antimeridiane alle 4 pomeridiane.

Lo appalto sarà deliberato a colui che offrirà maggiore ribasso di un tanto per cento sui prezzi e sull'indicato ammontare del relativo progetto a base di asta.

Sono fissati a giorni 15 i fatali, ossia il tempo utile a presentare nella segreteria del Consiglio della suddetta Amministrazione, in Campobasso, le offerte di ribasso non inferiore del ventesimo sul prezzo di aggiudicazione, decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi all'incanto dovranno presentare la ricevuta della Tesoreria provinciale di Campobasso, comprovante il già eseguito deposito della cauzione provvisoria di lire 8000, in numerario o cartelle al portatore del Debito Pubblico del Regno d'Italia al valore corrente di Borsa; più il certificato di moralità in tempo prossimo allo incanto, rilasciato dall'autorità del luogo di domicilio, a mente dell'articolo secondo del capitolato generale stampato, e l'attestato, di data non anteriore a sei mesi, rilasciato da un ingegnere e confermato dal prefetto o sottoprefetto, che assicuri che l'offerente ha le cognizioni e capacità necessarie pei lavori da appaltarsi.

Le spese di asta, inserzione di bando, registro, dritti di segreteria, e tutte le altre relative allo appalto, restano a carico dell'appaltatore.

Salvo ad appaltarsi separatamente la costruzione della seconda parte di detto progetto, approvato nella somma di lire 272,485, senza che il deliberatario della prima parte possa vantarvi diritto di preferenza.

Saranno tenuti presenti per l'ammissione all'asta gli articoli 79 e seguenti del regolamento 4 settembre 1870 sulla Contabilità generale dello Stato, in esecuzione della legge 22 aprile 1869.

Dato a Campobasso, il giorno 21 febbraio 1879.

Il Consiglio d'Amministrazione

Cav. LUIGI LACE *Presidente*.
LUIGI ANFOSSI 1º rag. all'Intend. di finanza, *Consigliere*.
Avv. GENNARO CARISSIMI, *id.*
Avv. cav. DOMENICO COLUCCI, *id.*
Avv. cav. ACHILLE DE GAGLIA, *id.*
Avv. VINCENZO fu GIUSEPPE GRIMALDI *id.*
Avv. cav. MERCURIO MAGNO, *id.*
924 Comm. avv. LUIGI MASCILLI, Deputato, *id.*

(1ª *pubblicazione*)

DIREZIONE DELLE OPERE PIE DI SAN PAOLO IN TORINO

Diffidamento.

Il signor Ferla Giuseppe fu Antonio dichiarò lo smarrimento di due cartelle del Credito Fondiario nn. 48904 e 48909, in data 29 aprile 1875, della rendita di lire 25 caduna, intestate ad esso dichiarante quale tesoriere della Congregazione di Carità di Rivalba, sua residenza.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, trascorsi mesi sei dalla prima pubblicazione del presente avviso, ove non sorgano opposizioni, verrà rilasciato al dichiarante stesso un duplicato delle suindicate cartelle.

Torino, 22 febbraio 1879.

930 *Il Segretario Generale*: BALSAMO CRIVELLI.

REGIA PREFETTURA DEL PRINCIPATO ULTERIORE

AVVISO.

Si rende noto al pubblico che essendo rimasto deserto l'esperimento d'asta tenutosi oggi per l'appalto dei lavori di costruzione dell'edifizio della Scuola Magistrale di Lacedonia in base della perizia dell'ingegnere Bongioannini, debitamente approvata, e dei capitolati, nel dì 11 del vegnente marzo, alle ore 11 antimeridiane, si terrà, in una delle sale di questa Prefettura, innanzi al prefetto, o chi per esso, un secondo incanto per l'appalto suddetto. I capitolati e perizia anzidetti sono visibili in questa stessa Prefettura in tutte le ore di ufficio, esclusi i giorni festivi.

L'asta sarà tenuta col metodo della candela vergine e secondo le norme stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato 4 settembre 1870.

L'aggiudicazione seguirà a favore del migliore offerente alla ragione di un tanto per cento di ribasso, da indicarsi da chi presiederà l'asta, sul prezzo di appalto di lire 38,637.

Per essere ammessi all'asta dovranno i concorrenti presentare un certificato d'idoneità di data non anteriore a sei mesi, spedito da un ingegnere capo negli uffici tecnici dello Stato o della provincia, nel quale certificato sia fatto cenno delle principali opere da essi concorrenti eseguite od all'eseguimento delle quali abbiano preso una parte importante.

Sarà inoltre obbligo di cadauno degli attendenti all'impresa di depositare nella Tesoreria provinciale la somma di lire 1500, in valuta legale come cauzione provvisoria a guarentigia dell'asta. Tali somme saranno restituite dopo terminati gli incanti, ad eccezione di quella spettante al deliberatario.

Prima della stipulazione del contratto l'appaltatore dovrà presentare un supplente o fideiussore, il quale, intervenendo nel contratto, si assumerà gli obblighi stabiliti nell'articolo 8 del capitolato generale.

All'atto poi della stipulazione del contratto dovrà prestarsi dall'appaltatore una cauzione definitiva pari al decimo dell'importo netto delle opere di appalto, sia in contanti, sia in rendita pubblica.

Il termine utile per presentare offerte in diminuzione, non inferiori al ventesimo, del prezzo di aggiudicazione scade il dì 27 dello stesso mese di marzo prossimo venturo, alle ore 12 meridiane.

Tutte le spese relative all'asta ed alla stipulazione del contratto, di bollo, di registro e copie, sono a carico dell'impresario.

Avellino, 22 febbraio 1879.

914 *Il Segretario delegato*: A. DE CONCILIIS.

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE DI BOLOGNA

Avviso di deliberamento d'appalto.

A termini dell'art. 98 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato si notifica che l'appalto di cui nell'avviso d'asta del 12 febbraio 1879:

Manutenzione ordinaria della Piazza di Bologna per il triennio 1879-80-81, per la complessiva somma di lire 180,000, ripartite in lire 60,000 per ogni anno,

è stato con incanto d'oggi deliberato mediante il ribasso di L. 10 26 per cento.

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile, ossia i fatali per presentare nell'ufficio della Direzione in Bologna le offerte di ribasso non minore del ventesimo, scadono al mezzodì del giorno 25 febbraio 1879, spirato qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione non minore del vigesimo deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla col deposito e certificati di idoneità e moralità prescritti dal succitato avviso d'asta.

Le offerte devono essere firmate e stese su carta filigranata col bollo ordinario da una lira.

Sarà facoltativo agli offerenti di presentare le loro offerte a tutte le Direzioni territoriali dell'arma ed agli uffici staccati da esse dipendenti. Di queste offerte però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione di Bologna ufficialmente e prima della scadenza del termine utile (fatali) e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito e presentati i certificati di idoneità e moralità prescritti nell'avviso d'asta sopra citato.

Bologna, addì 25 febbraio 1879.

918 **Per la Direzione del Genio**
Il Segretario: A. DI BELLO.

REGIO COLLEGIO DI LUCCA

Il sottoscritto notifica che è aperto il concorso per titoli a un posto di professore di 5ª classe col grado di reggente e con lo stipendio legale in questo Ginnasio di seconda categoria annesso al R. Collegio.

I concorrenti dovranno entro il termine di giorni 20, a contare dalla data del presente avviso, rimettere al sottoscritto i seguenti documenti:

1° Diploma di abilitazione all'insegnamento ginnasiale di grado superiore.
2° Fede di nascita.
3° Certificato di buona condotta morale.
4° Certificato di sana fisica costituzione.

La durata della nomina sarà di anni tre a forma di legge.

Lucca, 22 febbraio 1879.

923 *Il Direttore*: Dott. F. M. GIANNINI.

N. 57.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 antim. di lunedì 17 marzo p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi il direttore generale dei ponti e strade, e presso la Regia Prefettura di Teramo, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, all'incanto per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del tronco della strada provinciale di 1ª serie del Vomano da Montorio per Forcella alla ferrovia, in provincia di Teramo, compreso fra il fosso Torrio e il ponte sul Vomano sotto Forcella, della lunghezza di metri 12302, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire 225,500.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffizi le loro offerte, **escluse quelle per persona da dichiarare**, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quello che dalle due aste risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del capitolato d'appalto generale, approvato con decreto Ministeriale del 31 agosto 1870 e di quello speciale in data 1° luglio 1877, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Teramo.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna per dare ogni cosa compiuta entro il termine di anni due successivi.

Gli aspiranti per essere ammessi all'asta dovranno nell'atto della medesima esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente, o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso;

c) La ricevuta di una delle Casse di Tesoreria provinciale di Roma o di Teramo, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 12,000, in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

La cauzione definitiva è fissata al decimo della somma di deliberamento in numerario od in cartelle come sopra.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni 15 successivi a quello dell'aggiudicazione stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffizi, offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni 15 successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 20 febbraio 1879.

Per detto Ministero

858 *Il Caposezione*: M. FRIGERI.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Appalto della manutenzione della strada provinciale Tiburtina-Valeria-Sublacense (Tronco I) da Roma a Tivoli, per un sessennio dal 1° aprile 1879 al 31 dicembre 1884.

Avviso di vigesima.

Nell'esperimento d'asta tenuto oggi in conformità dell'avviso pubblicato sotto il giorno 5 corrente, l'appalto di detta manutenzione è stato aggiudicato col ribasso di lire 12 50 per ogni cento lire sull'importare del canone annuo di L. 51,225 19 stabilito nel capitolato, e così per l'annuo canone di L. 44,822 04.

Dovendo ora a termine di legge farsi luogo all'esperimento di vigesima sul prezzo di aggiudicazione, si rende noto che dipendentemente dall'avviso d'asta suenunciato il termine utile a presentare le offerte di ribasso è fissato alle 12 meridiane del giorno 10 del prossimo mese di marzo.

Le offerte scritte in carta da bollo da L 1 dovranno essere presentate entro il detto termine presso la segreteria della Deputazione provinciale unitamente alla somma di lire 1950 in moneta o biglietti di Banca aventi corso legale, come cauzione provvisoria, ed al certificato d'idoneità rilasciato da un ingegnere dell'ufficio tecnico provinciale di Roma o del Regio Corpo del Genio civile di data non anteriore di sei mesi a quella del presente avviso, ferme restando tutte le altre condizioni dell'avviso d'asta suindicato.

Roma, li 21 febbraio 1879.

901 *Il Segretario Generale*: A. BOMPIANI.

PREFETTURA DELLA CALABRIA CITERIORE

AVVISO D'ASTA.

Alle ore 10 antim. del giorno di giovedì (13) tredici marzo p. v. avanti il signor prefetto si addiverrà allo incanto per l'appalto dei lavori e provviste occorrenti alla costruzione della strada comunale obbligatoria da Corigliano Calabro al confine verso Acri, della lunghezza di m. 6443 50, e dell'ammontare approssimativo di lire 62,607 77, soggetto a ribasso d'asta.

La gara avrà luogo ad estinzione di candela, secondo le prescrizioni contenute nel regolamento 4 settembre 1870, approvato con R. decreto dello stesso giorno, n. 5852.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale compilati addì 28 gennaio 1878, visibili assieme alle altre carte del progetto nella segreteria della Prefettura ove trovansi depositati in tutte le ore d'ufficio.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna per dare ogni cosa compiuta entro il termine stabilito dall'articolo 11 del detto capitolato a far tempo dalla data del verbale di consegna.

È in diritto dell'Amministrazione diffalcare dallo appalto qualche parte di lavoro per eseguirlo sia in economia, sia mediante le prestazioni in natura; e ciò oltre al dritto di aumento e diminuzione fino ad un quinto, come all'articolo 34 del capitolato generale d'appalto.

Gli aspiranti per essere ammessi all'asta dovranno nell'atto dell'apertura della medesima:

1. Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'articolo 2 del capitolato generale.
2. Depositare a guarentigia dell'asta la somma di lire tremilacento.

La cauzione diffinitiva è di lire seimiladuecento, la quale rimarrà vincolata a favore dell'Amministrazione fino al compimento dei lavori contemplati nel suddetto capitolato di appalto, salvo la responsabilità cui l'impresa medesima resta vincolata per gli effetti dell'art. 1659 del Codice civile vigente.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni otto successivi all'aggiudicazione stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiore al ventesimo, resta stabilito a giorni 15 successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Per tutto che risguarda gli altri obblighi dello assuntore sia rispetto alla esecuzione dei lavori di cui sopra, e sia per la osservanza delle diverse condizioni provenienti dalla forza del contratto al quale egli deve sottostare, si fa riporto ai capitoli di appalto depositati nella segreteria della Prefettura, redatti giusta le prescrizioni contenute nelle istruzioni generali emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici nel 1872, modulo 37, e nelle successive disposizioni, di cui avrà visione nella segreteria stessa.

Le spese tutte inerenti allo appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Cosenza, il dì 21 febbraio 1879.

925 *Il Segretario delegato*: PUGLIESE.

Provincia di Pesaro — Circondario di Urbino

COMUNE DI S. ANGELO IN VADO

AVVISO D'ASTA.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimeridiane del giorno 16 del futuro mese di marzo si procederà in questa residenza municipale, sotto la presidenza del sottoscritto sindaco, o di chi lo rappresenti, a pubblico incanto per l'appalto dei lavori di allargamento e sistemazione di questa via interna nazionale, giusta il progetto e piano di esecuzione compilato dal perito signor Emanuele Civi in data 9 giugno 1876.

Avvertenze.

L'asta avrà luogo col metodo delle schede segrete e con scheda normale in ribasso di un tanto per cento al prezzo calcolato in lire 50,518 46; il deliberamento seguirà a favore del maggiore e migliore offerente, con avvertenza che le offerte di ribasso da farsi all'incanto non potranno essere inferiori di lire 100 sul montare dell'appalto ed alla scheda normale.

I lavori dovranno essere ultimati nel termine di giorni 600 lavorativi, a partire 5 giorni dopo dalla data della relativa consegna da farsi allo appaltatore.

Il capitolato delle condizioni di appalto, la stima e la descrizione dei lavori da eseguirsi, sono visibili a chiunque nella segreteria di questo comune.

Gli aspiranti per essere ammessi all'asta dovranno esibire la ricevuta di questo esattore comunale, constatante il fatto deposito interinale della somma di lire 3367 89 in numerario od in biglietti della Banca Nazionale.

Dovranno presentare inoltre un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo dall'autorità del luogo di loro domicilio ed un attestato di un ingegnere approvato, confermato dal prefetto o sottoprefetto, avente data non anteriore di più di sei mesi e dal quale risulti avere l'aspirante le condizioni e la capacità necessaria per l'eseguimento e la direzione del lavoro cadente in appalto.

Il termine per l'offerta di ribasso, non minore del ventesimo al prezzo di deliberamento, è stabilito in giorni 15, e scadrà col giorno 1° aprile p. f. alle ore 12 meridiane precise.

Seguito il deliberamento definitivo, l'aggiudicatario sarà tenuto entro otto giorni dall'avviso di stipulare coll'Amministrazione regolare contratto.

Non stipulandosi nel termine prefisso il contratto coll'indicata cauzione, il deliberatario incorrerà di pieno diritto nella perdita del deposito provvisorio fatto all'asta e sarà tenuto inoltre al risarcimento dei danni, interessi e spese.

Le spese tutte di pubblicazione d'asta, contratto, copie, disegni, registro e bollo e qualunque altra relativa all'appalto sono a carico del deliberatario.

Nell'asta si osserveranno le norme stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

Dalla Residenza Municipale, li 18 febbraio 1879.

876 *Il ff. di Sindaco*: FILIPPO dott. FERRI.

CAMERANO NATALE, *Gerente* | ROMA — Tip. EREDI BOTTA.